

Quaderni di **NOMOS**

LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO

**DALLO STATO PARTITO
ALLO STATO DEI PARTITI:
E ORA?**

Convegno in occasione dell'80° anniversario
della prolusione di Vincenzo Zangara a "La Sapienza"
Roma, 29 novembre 2018

a cura di
Fulco Lanchester



NUOVA SERIE

6

 Wolters Kluwer

CEDAM

INDICE

CAPITOLO I LA RAPPRESENTANZA NELLO STATO DI MASSA TRA PARTITI E PLEBISCITO: IL PERCORSO DI VINCENZO ZANGARA

di Fulco Lanchester

1. Premessa	1
2. La dottrina degli anni Trenta e il problema del partito politico nel secondo dopoguerra	3
3. Ma chi è stato Vincenzo Zangara?	6
4. L'opera di Zangara	10
5. Tra due regimi e la copertura del metodo giuridico	12
6. Lo Stato dei partiti e la sua regolazione pubblicistica	14

CAPITOLO II PARTE TOTALE. VINCENZO ZANGARA E LE DOTTRINE DEL PARTITO POLITICO NEGLI ANNI TRENTA

di Massimiliano Gregorio

1. Parte totale: una locuzione controversa	19
2. La cesura dottrinale di fine anni Trenta, che pose fine al Methodenstreit italiano	25
3. Oltre il regime	31

CAPITOLO III L'ITINERARIO DI PIETRO CHIMIENTI, DA LIBERALE A FASCISTA

di Luca Borsi

35

CAPITOLO IV
RAPPRESENTANZA E PARTITI POLITICI
NEL PENSIERO DI VINCENZO GUELI

di Giulia Caravale

1.	Introduzione.....	43
2.	Rappresentanza politica e rappresentatività degli organi di governo.....	45
3.	Il periodo "transitorio".....	50
4.	Il contributo di GueLI al dibattito sulla partitocrazia.....	52

CAPITOLO V
L'ARCHIVIO ZANGARA

di Roberto D'Orazio

1.	Premessa.....	57
2.	<i>Pars pro toto</i>	58
3.	Tra politica e accademia.....	62
4.	Il tornante del 1938.....	70
5.	"Un perfetto dormiente".....	74
6.	Traversie epurative di un libro giuridico.....	80
7.	La cattedra romana e il "luogo" del diritto (costituzionale) comparato.....	84
8.	"Lipogrammi" archivistici e dovere di memoria...	88

CAPITOLO VI
VINCENZO ZANGARA:
UN COSTITUZIONALISTA TRA CATANIA E ROMA
NEI RICORDI DI UNO STUDENTE

di Giovanni Serges

93

CAPITOLO VII
L'ART. 49 DELLA COSTITUZIONE
E LA REGOLAZIONE DEL PARTITO POLITICO:
"RILETTURA" O "INCOMPIUTA"
COSTITUZIONALE?

di Salvatore Bonfiglio

1.	Introduzione.....	99
----	-------------------	----

2. Gli orientamenti della Corte costituzionale sino alla recente decisione del 10 gennaio 2019.....	102
3. I primi passi verso una cornice normativa minima	105
4. Quali ostacoli alla regolazione dei partiti politici?	108

CAPITOLO VIII
IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA

di Stefano Ceccanti

1. Premessa metodologica – Ci si concentra sulle derive attuali del dibattito	113
2. Breve ricognizione della situazione attuale (data nel complesso per conosciuta)	113
3. La tendenza di lungo periodo e quella a breve prima del ddl Bonafede.....	115
4. La deriva recente col ddl Bonafede: i partiti ricompresi nella lotta alla corruzione e nel ridimensionamento della democrazia rappresentativa.....	116

CAPITOLO IX
DAL PARTITO DI MASSA
ALLA PARTITOCRAZIA SENZA PARTITI

di Oreste Massari

1. I partiti e la democrazia	117
2. Il partito di massa classico	121
3. Le fratture e i sistemi di partito	123
4. Usura, involuzione, ritardo dei partiti tradizionali	125
5. La disintermediazione e la spinta al direttismo ...	129
6. La mediatizzazione della politica e le nuove tecnologie della comunicazione	134
7. Partitocrazia senza partiti	137

CAPITOLO X
RIFLESSIONI SUI PARTITI POLITICI A PARTIRE
DALL'ELABORAZIONE DELLA SCUOLA
COSTITUZIONALISTICA CATANESE

di Agatino Cariola

1. Trasformazioni sociali e riflessioni sulla rappresentanza politica e le sue forme.....	145
---	-----

2.	Il partito politico nella dottrina costituzionalistica del primo Novecento	149
3.	L'ampliamento di interessi: costituzionalizzare la società partendo dai valori dell'ordinamento	151
4.	Segue: l'ossimoro costituzionale. Il mito della rivoluzione	153
5.	L'eredità: un sistema incompiuto e la fuga dalla responsabilità politica	154

CAPITOLO XI
PARTITI E FORMA DI GOVERNO

di Massimo Luciani

1.	L'incorporazione del partito nello Stato	159
2.	L'incorporazione nei regimi non a partito unico	162
3.	Riscontri giurisprudenziali	165
4.	Le prospettive	170

CAPITOLO XII
LE RISORSE DEI PARTITI.
I PARTITI ITALIANI
ALLA PROVA DELLA LEGGE N. 13
DEL 21 FEBBRAIO 2014

di Piero Ignazi e Chiara Fiorelli

1.	Introduzione	173
2.	Il finanziamento politico in Italia e la sua evoluzione normativa	177
3.	Analisi dei bilanci ufficiali: il rapporto tra risorse autoprodotte e fondi statali	182
4.	Considerazioni finali	193

CAPITOLO XIII
CONCLUSIONI

di Giuliano Amato

BIOBIBLIOGRAFIA DEL PROF. VINCENZO ZANGARA a cura di Fulco Lanchester	201
ABSTRACTS	205
NOTA SUI COLLABORATORI	217

CAPITOLO V

L'ARCHIVIO ZANGARA

di Roberto D'Orazio

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Pars pro toto*. – 3. Tra politica e accademia. – 4. Il tornante del 1938. – 5. “*Un perfetto dormiente*”. – 6. Traversie epurative di un libro giuridico. – 7. La cattedra romana e il “luogo” del diritto (costituzionale) comparato. – 8. “Lipogrammi archivistici” e dovere di memoria.

1. Premessa

Le carte personali di Vincenzo Zangara sono raccolte in una trentina di fascicoli, ora in corso di riordino presso la Fondazione “Paolo Galizia – Storia e libertà”, che le ha acquisite grazie allo scrupolo generoso degli eredi (1).

Si tratta, evidentemente, di un nucleo documentale residuo da una più ampia raccolta originaria, come lasciano intuire alcune caratteristiche dei fascicoli (2) e come non di rado accade, quando gli archivi o le persone che li costituiscono hanno attraversato vicende articolate e complesse. D'altronde se è vero, come alcuni sostengono, che gli archivi personali somigliano in qualche misura alle autobiografie, non sorprende che anche i primi possano essere oggetto dei ripensamenti, delle revisioni o rimozioni che talvolta caratterizzano le seconde.

(1) Un primo utile elenco di versamento è stato predisposto dagli eredi.

(2) Una traccia materiale della maggiore ampiezza ed articolazione del fondo è data, all'interno di alcuni fascicoli, dalla sopravvivenza di “camicie” destinate a raccogliere la corrispondenza di singoli interlocutori, dotate di numero progressivo oltre che di indicazione nominativa. I documenti citati di seguito fanno tutti parte dell'Archivio Zangara, tranne quelli consultati presso altri archivi, espressamente indicati.

Ciò nonostante i documenti delineano, nell'insieme, una densa trama di riferimenti d'interesse storico e giuridico, di cui è possibile isolare i nodi principali. Questi riguardano, essenzialmente, la parabola politica di Zangara e la rete delle sue relazioni tra politica e accademia; la risonanza della sua riflessione sul Partito unico presso la comunità scientifica coeva; la sua "caduta" dai gradi del regime e, dopo la Liberazione, il procedimento epurativo che lo riguardò, valendosi di un quadro probatorio che ebbe al centro anche i suoi scritti; ed infine il ritorno alla cattedra universitaria, caratterizzato da una controversia circa l'oggetto e la portata dell'insegnamento costituzional-comparatistico.

Riferiti a questi singoli aspetti, i fascicoli dell'archivio tracciano un percorso riconoscibile e anzi peculiare; esso assume significativa importanza anche ai fini di quella rete degli "archivi dei giuristi" che la Fondazione Galizia si è proposta di promuovere, allo scopo di ricostruire il quadro complessivo delle continuità e delle cesure, delle relazioni e delle interazioni all'interno della dottrina giuridica italiana (3).

2. *Pars pro toto*

La riflessione odierna ha preso avvio dalla prolusione pronunciata da Zangara nel 1938 in questa Facoltà (4); dunque la ricognizione delle sue carte può cominciare registrando l'apprezzamento riscosso in quella occasione all'interno della comunità dei giuristi, come del resto già era avvenuto con la monografia del 1935 su *Il Partito e lo Stato* (5).

Le lettere e i messaggi pervenuti a Zangara (ad eccezione di quelli mossi da mera deferenza per l'eminente collega d'accademia,

(3) Il tema è stato al centro del Convegno *Gli archivi dei giuristi e al loro tutela*, articolato in due sessioni, a Roma (Biblioteca della Camera dei deputati, 12 aprile 2018) e a Firenze (Archivio di Stato, 7 giugno 2018) il 12 aprile e il 7 giugno 2018), su iniziativa della Fondazione Paolo Galizia – Storia e libertà e dall'associazione Antonio Zorzi Giustiniani. La riflessione ha preso spunto, in particolare, dall'indagine di A. Becherucci, *Gli archivi di giuristi e la loro tutela: alcune considerazioni introduttive*, in *Nomos – Le attualità del diritto*, 2018, n. 2.

(4) V. Zangara, *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo in Italia e in Germania*, Bologna, Zanichelli, 1938.

(5) Possono citarsi ad esempio le lettere di Silvio Lessona del 17 marzo; di Biscaretti di Ruffia dell'11 marzo; di Ferruccio Pergolesi il 16 marzo; di De Francesco del 25 marzo; di Giuseppe Chiarelli del 31 marzo; di Guido Zanobini il 13 marzo.

e certamente non meno per l'alto esponente della gerarchia di regime) provengono in larga parte dalla cerchia di coloro che furono tra i protagonisti del rinnovamento metodologico degli anni Trenta e da vari versanti si dedicarono al tema del partito politico ⁽⁶⁾.

I più articolati giudizi ricevuti sulla prolusione romana tendono, in particolare, a valorizzarne la tesi dell'attribuzione al PNF della personalità giuridica pubblica, dovendosi certamente preferire – gli scrive, concorde, Federico Cammeo – “la concezione nostra che il Partito è organo dello Stato, a quella tedesca, che lo Stato è uno strumento del Partito” ⁽⁷⁾. Del resto, un riconoscimento autorevole Zangara lo aveva ricevuto già nel 1935 da Santi Romano, formulato in una lunga lettera che costituisce, in effetti, una puntigliosa scheda di lettura del volume che egli andava completando su *Il Partito e lo Stato* ⁽⁸⁾, poiché per ciascun capitolo dell'opera il Maestro segnala i punti di forza, e ancor più talune incoerenze e lacunosità delle argomentazioni usate dal più giovane autore per chiarire la natura giuridica dell'istituzione-partito ed affermarne la personalità giuridica.

La soluzione data da Zangara di un altro nodo problematico, quello della rappresentanza, riscuote la convinta adesione di Gerhard Leibholz, che da Gottinga gli scrive per elogiarne la ricostruzione dell'istituto rappresentativo rivolta a negare la sua esclusiva appartenenza allo Stato parlamentare ⁽⁹⁾. “Il regime parlamentare

⁽⁶⁾ In tema v., in particolare, M. Gregorio, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013; P. Costa, *Lo “Stato totalitario”: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, nei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 28 (1999), pp. 61 ss.; F. Lanchester, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

⁽⁷⁾ Federico Cammeo, il 4 marzo, ringrazia per aver ricevuto la prolusione: “La monografia è dotta, lucida, interessante. Mi ha fatto piacere laddove riconosce la personalità giuridica, almeno quella pubblica, del Partito Fascista. L'opinione negativa in proposito, sebbene prevalente e autorevolmente sostenuta mi ha lasciato molti dubbi tormentosi. Ho trovato importantissimo il raffronto tra la posizione del Partito in Italia e in Germania. Quanto preferibile è la concezione nostra che il Partito è organo dello Stato, a quella tedesca, che lo Stato è uno strumento del Partito”.

⁽⁸⁾ V. Zangara, *Il Partito e lo Stato*, Catania, Studio Editoriale Moderno, 1935.

⁽⁹⁾ Scrive Leibholz il 7 maggio 1938: “[...] Ho letto [la sua prolusione] con grandissimo interesse e utilità e mi rincresce di non averlo potuto fare prima di completare il mio studio *Il XIX secolo e lo Stato totalitario del presente*, perché il suo lavoro solleva un'ampia serie di interrogativi che erano stati oggetto della mia analisi, e con gran piacere avrei fatto riferimento alle sue pregevoli argomentazioni. Ma il suo lavoro potrà ora essermi utile per le future ricerche. È, a mio avviso, di gran vantaggio per la teoria dello Stato fascista il fatto che lei, negli ultimi tempi, abbia posto sempre più al centro dell'analisi di teoria dello Stato il problema della rap-

– aveva infatti sostenuto Zangara – è una “varietà” del governo rappresentativo, e il suo ultimo aspetto giuridico è costituito dallo Stato dei partiti. Lo Stato rappresentativo può aversi, però, anche senza regime parlamentare, così come si nota in Italia e in Germania con lo Stato a partito unico [...]. Nello Stato a partito unico è il Partito che rappresenta il popolo e che ha funzioni costituzionali giuridicamente riconosciute perché possa svolgere la sua funzione rappresentativa, mentre l'ordinamento costituzionale fissa giuridicamente le condizioni per la sua partecipazione alla vita dello Stato” (10). Il tema sarebbe stato ripreso da Zangara l'anno seguente nel volume sulla *rappresentanza istituzionale*, in cui egli avrebbe argomentato che “nello Stato – come in ogni persona giuridica, come in ogni istituzione – l'attività istituzionale si svolge attraverso istituzioni organiche incardinate nell'organizzazione della persona giuridica, che è correlativa al suo carattere istituzionale [...]. Tali istituzioni–organi rappresentano l'ente cui appartengono in modo da consentirgli il commercio giuridico, per loro mezzo [...]. Se lo Stato rappresenta il popolo, gli organi che rappresentano lo Stato – tutti gli organi di uno Stato – sono rappresentativi del popolo: cioè tutti gli organi statuali sono rappresentativi dello Stato e, insieme, del popolo [...]”; perciò – citando Arcoleo – “non si deve confondere l'elettorato con la rappresentanza” (11).

presentanza, e criticato l'errore purtroppo qui diffusosi in ambito scientifico, come se il problema della rappresentanza appartenesse soltanto alle espressioni dello Stato parlamentare. Questo problema è a mio parere inesistente, poiché in verità, come anche lei eccellentemente argomenta, esistono diverse forme della rappresentanza politica e non si vede il motivo per cui gli Stati totalitari contemporanei – sebbene naturalmente in forma diversa – non siano da annoverare tra gli Stati rappresentativi. In effetti ho intenzione, in merito a questo problema che mi impegna da tempo, di confrontarmi con lei sul piano scientifico dato che la grande e fondamentale importanza del problema è stata vista per la prima volta da voi, e suppongo che nel vostro bel Paese vi sia un grande interesse scientifico a proseguire il dibattito. Per me sarà perciò un piacere particolare in tale occasione potermi confrontare con la più recente dottrina italiana e specialmente con la sua brillante opera. [...]. Avrò quindi capito da queste poche note come la sua prolusione mi abbia affascinato, e che, in effetti, le sono molto obbligato” [trad. nostra]. Il saggio menzionato da Leibholz è quello pubblicato nella *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1938, pp. 1 ss. (può leggersi anche in appendice a G. Leibholz, *Il diritto costituzionale fascista*, Napoli, Guida, 2007, pp. 79 ss.); è scontato, inoltre, il riferimento a ID., *La rappresentazione nella democrazia* (a cura di S. Forti), Milano, Giuffrè, 1989.

(10) V. Zangara, *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo in Italia e in Germania*, cit., p. 16, 34.

(11) V. Zangara, *La rappresentanza istituzionale*, 1939, Bologna, Zanichelli, pp. 291, 293. Nella prolusione romana l'Autore precisava che “Il Capo del Governo è il

La prolusione segna dunque non solamente l'approdo prestigioso dell'accademico, ma anche la conferma, se non la consacrazione, del *giurista fascista*, ossia di colui che, organico alle Istituzioni del regime, studia il diritto – come lo stesso Zangara l'anno precedente aveva detto di Sergio Panunzio – “sul piano della politica da cui riceve ispirazione e che, nel medesimo tempo, illumina” (12). Vale a dire, un giurista *totus politicus* e pienamente partecipe di una “legittimazione tecnocratica” del fascismo, tale da rendere il regime fascista capace di condurre un processo di radicale rinnovamento della struttura sociale e produttiva del Paese, che non avrebbe potuto altrimenti realizzarsi sul terreno vischioso della “vecchia” democrazia parlamentare rappresentativa. E al riconoscimento della politica – intesa come gerarchia e apparato –, d'altra parte Zangara aspira costantemente, al fine di accreditarsi tra gli interpreti della dottrina costituzionale fascista (13).

Duce. Il Duce è anche Capo del Governo. Cioè il Capo del Governo è tale in quanto è Capo del Partito. Infatti, poiché il nostro regime è dichiarato dallo Statuto del Regno 'rappresentativo', il Governo deve fondarsi sulla rappresentanza e il Capo del Governo deve essere elemento rappresentativo del Popolo. Il regime parlamentare considera tale carattere in dipendenza del valore rappresentativo della maggioranza parlamentare il cui capo, appunto, diviene Capo del Governo. Nel nostro regime in cui il Parlamento assume, fra le istituzioni costituzionali, un singolare eminente valore rappresentativo, il Capo del Partito è il Capo del Governo”: V. Zangara, *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo*, cit., p. 23 s.; Id., voce *Partito Nazionale Fascista*, nel *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, UTET, 1937-1940, p. 503. Per un'approfondita ricostruzione dello sviluppo storico del problema v. F. Lanchester, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Milano, Giuffrè, 2006 (in part. pp. 107 ss.); il dibattito di quegli anni è ricostruito altresì da L. Paladin, *Il problema della rappresentanza nello Stato fascista*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, Cedam, 1972, II, pp. 867 ss.

(12) È indicativa della consonanza metodologica di Zangara con Sergio Panunzio una lettera che si conserva presso la Fondazione Ugo Spirito – Renzo De Felice (mentre mancano lettere significative tra le carte di Zangara), da lui inviata a Panunzio il 26 settembre 1937 per elogiarne – presumibilmente – la *Teoria generale dello Stato fascista: appunti di lezioni*, Padova, Cedam, 1937: “Cara Eccellenza, sto leggendo il tuo interessantissimo volume, che mi sembra la prima opera giuridica veramente organica sullo Stato fascista. È un'opera giuridica, ma è anche, insieme, un'opera politica in quanto il diritto è studiato sul piano della politica da cui riceve ispirazione e che, nel medesimo tempo, illumina. È l'opera acuta del *giurista fascista*: l'opera di Panunzio; *maestro di diritto e fascista*. [...]”.

(13) Appare significativa, sotto questo profilo, l'insistente richiesta di un colloquio con il Duce per presentargli i propri lavori (ACS, Segreteria particolare del Duce, carteggio ordinario 1922-1943, b. 2114, f. 538649). L'8 gennaio 1931, il protocollo di Palazzo Venezia registra la richiesta di Zangara di essere ricevuto da Mussolini: “Avv. Vincenzo Zangara – Dice di essere stato nominato Professore dell'Università di Perugia e di aver ottenuta, in tale occasione, una fotografia del Duce con

3. Tra politica e accademia

Dalla consultazione dell'archivio viene in evidenza l'intreccio del percorso politico e della carriera accademica di Zangara ⁽¹⁴⁾.

Titolare della cattedra di diritto costituzionale nella Facoltà giuridica di Catania nel 1934 e segretario federale del partito ⁽¹⁵⁾, egli

autografo. Desidererebbe essere ricevuto da S.E. per esporGli il programma dell'Università. Invitato a presentare regolare domanda ha dichiarato che farà scrivere da S.E. Pannunzio [*sic*]"

Lo stesso Zangara consegna, il 16 gennaio 1931, una lettera di Panunzio indirizzata ad Alessandro Chiavolini, segretario particolare di Mussolini: "Caro Chiavolini, sono vivamente a pregarti di volere compiacerti fare ottenere da S.E. il Capo del Governo un'udienza al dott. Prof. Vincenzo Zangara, della Facoltà Fascista di Scienze Politiche di Perugia. Il giovane mio amico, la cui nomina a Perugia ha trovato il pieno gradimento di S.E. il Capo del Governo, desidererebbe sottoporre al Duce il piano del programma del suo Corso di 'Politica e Dottrina Sindacale e Corporativa', che svolgerà quest'anno. Grato per quanto ti compiacerai di fare per il mio amico ti ringrazio anticipatamente e con molti cordiali saluti credimi tuo aff.mo Sergio Panunzio". Sul foglio è vergato a matita rossa: "no".

L'anno seguente, dopo che una prima udienza fissata per il 16 agosto era stata rinviata *sine die*, il Capo dell'Ufficio Stampa del Duce, Polverelli, invia l'8 settembre 1932 un "Appunto per l'On. Segreteria particolare di S.E. il Capo del Governo": "Il Prof. Vincenzo Zangara rinnova la preghiera di essere ricevuto da S.E. il Capo del Governo, desiderando farGli omaggio del suo ultimo lavoro *Saggio sulla sovranità dello Stato*. Com'è noto l'udienza, che era stata già concessa al Prof. Zangara e fissata per il 29 agosto u.s., dovette essere rimandata ad altro giorno da stabilirsi". L'udienza è finalmente fissata per il 14 settembre "ore 19.15 Palazzo Venezia"; in tale occasione Zangara consegna a Mussolini una copia del suo *Saggio sulla sovranità*, con dedica: "Al Duce, la fedele Camicia Nera Vincenzo Zangara".

Anni dopo, nel 1936, il 12 dicembre Zangara si rivolge ancora a Mussolini: "Duce, nel 1930 Voi mi designaste all'insegnamento universitario alla Facoltà Fascista di Scienze Politiche dell'Università di Perugia. Da allora ho sempre sentito la responsabilità che mi proveniva dalla Vostra fiducia. Così nel 1932 ho conseguito la libera docenza presso la R. Università di Roma e recentemente – il mese scorso – ho partecipato al concorso per la cattedra di diritto costituzionale, riuscendo vittorioso. In conseguenza sono stato nominato professore nella R. Università di Catania. Vi prego di accogliere il mio ultimo libro *Il Partito e lo Stato* come un segno del lavoro fedele di una fedelissima Camicia Nera".

⁽¹⁴⁾ Sul profilo scientifico di Zangara v. M. Galizia, *Autorità autonome e "democrazie di masse" nell'evoluzione del pensiero di Vincenzo Zangara*, in *Quaderni costituzionali*, 1988, pp. 109 ss.; F. Lanchester, *Momenti e figure nel diritto costituzione in Italia e in Germania*, Milano, Giuffrè, 1994; A. Barbera, *ad vocem*, nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto), II, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 2082 ss.; G. Speciale, *Maestri catanesi del diritto tra Fascismo e Repubblica*, in M. Cavina (a cura di), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, Clueb, 2014, p. 349.

⁽¹⁵⁾ Il duplice ruolo figura evidenziato nell'annuncio riportato negli *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Catania*, I, gennaio-giugno 1934, p. 244: "Nella tornata del 28 novembre scorso, la Facoltà di giurisprudenza [...] a voti massimi ha

divenne poi membro del Direttorio nazionale del PNF, suo vice segretario nel 1937 ⁽¹⁶⁾, e consigliere della Camera dei Fasci e delle Corporazioni tra il marzo e il novembre 1939 ⁽¹⁷⁾; in tale veste fu componente della commissione legislativa dell'educazione nazionale e relatore di alcuni disegni di legge "minori" in materia di istruzione ⁽¹⁸⁾.

Al prestigio delle cariche partitiche che permettono a Zangara di insediarsi negli uffici di "palazzo littorio", si aggiunge quello del trasferimento, per disposizione del Ministro Bottai, dall'Università di Catania alla "Sapienza" romana per ricoprire, a decorrere dal 1° dicembre 1937, la cattedra di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze politiche, che per sua iniziativa l'anno seguente avrebbe preso la denominazione di Diritto costituzionale italiano e comparato ⁽¹⁹⁾.

La seconda metà del decennio dunque si apre e si svolge all'insegna di un'ascesa di Zangara nei ranghi delle istituzioni fasciste e dell'accademia, che ne proietta l'autorità in ambiti ulteriori. I documenti, ad esempio, ce lo mostrano coinvolto in attività di insegnamento fuori dell'università nell'ambito di iniziative coordinate da Pa-

proposto il conferimento dell'incarico del diritto costituzionale al Prof. Vincenzo Zangara, insigne cultore di diritto pubblico e solerte segretario federale per la nostra provincia".

⁽¹⁶⁾ Assieme ad Adelchi Serena e Dino Gardini, secondo la disposizione del Foglio d'ordini n. 172.

⁽¹⁷⁾ La scheda anagrafica della Camera (che nella XXX legislatura era munita di un allegato in cui il consigliere poteva annotare il proprio curriculum politico e culturale), consultata presso l'Archivio Storico della Camera dei deputati, enumera i pubblici uffici fino a quel momento ricoperti: Vice Segretario del PNF; Membro del Comitato Corporativo Centrale; Membro del Comitato Supremo dell'Autarchia; Segretario federale di Catania; Segretario della Federazione delle Cooperative Artigiane, Capo dell'Ufficio Sindacale delle Federazione Nazionale degli Artigiani; Direttore de Il Popolo di Sicilia; Componente del Direttorio Nazionale del PNF; Fiduciario Nazionale dell'Associazione Fascista della Scuola (Sezione Professori e Assistenti Universitari); Membro del Consiglio Nazionale dell'Educazione (sezione istruzione superiore); Membro del Direttorio Regionale dei giornalisti siciliani.

⁽¹⁸⁾ Si tratta del ddl n. 161 (presentato dal Ministro Bottai il 15 aprile 1939), "*Sistemazione delle Accademie della Gioventù Italiana del Littorio di Roma e di Orvieto*", e del ddl n. 415, presentato dal Duce e Capo del Governo il 18 ottobre 1939, "*Estensione alla scuola della Gioventù Italiana del Littorio di specializzazione militare in Bolzano delle disposizioni riguardanti i collegi della Gioventù Italiana del Littorio*".

⁽¹⁹⁾ Il decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale, del 30 novembre 1937 (che nel dopoguerra avrebbe dato adito a controversie), disponeva il trasferimento di Zangara, "straordinario di Diritto costituzionale nella R. Università di Catania, alla cattedra di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze politiche della R. Università di Roma", essendo ritenute sussistenti le condizioni normativamente previste poiché Zangara aveva "per gli anni accademici 1932-22, 1933-34 e 1934-35 impartito per incarico l'insegnamento di Diritto pubblico comparato".

volini per la diffusione della dottrina costituzionale del regime ⁽²⁰⁾; oppure in assiduo rapporto con il gesuita Tacchi Venturi, figura mediatrice nei rapporti ufficiosi tra Mussolini e il Vaticano ⁽²¹⁾.

Le cariche ricoperte da Zangara ne rafforzano l'influenza nella Città di origine, le cui questioni vengono sovente sottoposte all'ex federale del partito, ora gerarca "romano", per averne il vaglio o l'intervento risolutore relativamente a conflitti locali ⁽²²⁾, a rivalità interne al partito cittadino, alla condotta non irreprensibile di certi suoi esponenti, e perfino a vertenze cavalleresche ⁽²³⁾. Ma la posizione raggiunta nella gerarchia del Partito fa sì che il suo intervento sia richiesto anche dall'interno della comunità dei giuristi per le più varie questioni (non esclusa quella dell'iscrizione al partito in data anteriore, a taluni necessaria per poter esibire lo zelo dell'"antemarcia").

Tale posizione esalta, ovviamente, la sua capacità di influenza anche sulle questioni universitarie. A lui ci si rivolge come al *trait d'union* tra politica e accademia, in grado di agevolare la realizzazione di aspirazioni individuali o di far pesare il proprio consiglio su questioni più generali, specie quelle relative all'insegnamento della sua disciplina.

Dal suo ateneo d'origine, ad esempio, è sollecitato a dare seguito e sostegno alle proposte di nuovi insegnamenti ⁽²⁴⁾ oppure

⁽²⁰⁾ Lettera del 14 ottobre di 1939 di Pavolini, dall'Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero, il quale sollecita Zangara a consegnare i testi delle quattro lezioni su *Lo Stato Fascista* tenute nell'ambito del Corso sul Fascismo organizzato dall'Istituto.

⁽²¹⁾ Sulla figura di Pietro Tacchi Venturi v. G. Sale, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, Milano, Jaca Book, 2009, in part. pp. 92 ss.; A. Visani, *Il gesuita di Mussolini. Pietro Tacchi Venturi e le leggi razziali del 1938*, in *Roma moderna e contemporanea*, 2011, pp. 103 ss.

⁽²²⁾ Può al riguardo ricordarsi – ma non ve n'è traccia tra le carte personali – l'inchiesta che nel 1936 era stata riservatamente affidata a Zangara da Starace sulle controversie insorte in seno al fascismo siracusano: v. L. Di Nucci, *Lo Stato-partito del fascismo. Genesi, evoluzione e crisi 1919-1943*, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 526.

⁽²³⁾ L'archivio contiene una cartellina della Corte di onore del nastro azzurro di Catania, relativa ad una controversia che vede coinvolto lo statistico Gaetano Zingali. Anche Santi Romano, il 10 febbraio 1938, chiede a Zangara di intervenire affinché il Ministro di grazia e giustizia autorizzi un magistrato, presidente di corte d'appello a Firenze, a presiedere un giuri d'onore in una vertenza cavalleresca che riguarda un suo conoscente; Zangara riesce a far rilasciare la necessaria autorizzazione dal Ministro Solmi.

⁽²⁴⁾ Orazio Condorelli, Rettore a Catania, il 1° settembre 1938, sollecita Zangara su questioni inerenti all'ateneo catanese: "Caro Vincenzo, una tua postilla manoscritta ad una lettera ufficiale mi comunicava che le 'cose dell'Università di Catania vanno benissimo'. Siccome la laurea in Scienze politiche e sociali si era già ottenuta, ho supposto che tu intendessi darmi buone speranze per la istituzione della

ad adoperarsi a favore di candidature concorsuali, anche in una disciplina come il diritto romano di cui, a parte le implicazioni locali, non poteva sfuggire a Zangara la rilevanza sul piano dell'ideologia del regime e dei suoi apparati simbolici ⁽²⁵⁾.

Fuori dell'ambito provinciale, egli è in contatto con Salvatore Riccobono, siciliano dal 1932 dalla Sapienza, il quale nel 1938 chiede il suo contributo in vista della pubblicazione celebrativa del centenario della *Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, affidandogli il bilancio della dottrina costituzionalistica nell'arco di un secolo ⁽²⁶⁾ (tema per il cui svolgimento Zangara riceverà consiglio da Luigi Rossi). L'anno successivo è Chiarelli a sollecitarlo a consegnare un contributo per il *Trattato di diritto corporativo* ⁽²⁷⁾. Ancora nel

Scuola di perfezionamento in studi coloniali e della Scuola di Archeologia. Nigro, tornando da Roma, mi ha detto di aver avuto da te notizie confortanti circa l'approvazione delle nostre proposte dei nuovi insegnamenti. Persisto nel ritenere che queste tue 'anticipazioni' si riferiscano a queste nuove scuole, la cui istituzione ho raccomandato al Tuo autorevole patrocinio ed al Tuo affetto per l'Università di Catania. Ti sarei grato se Tu potessi confermarmi in questa mia supposizione. Nel caso, che veramente non vorrei ipotizzare, che la mia supposizione fosse erronea, Ti prego di volerti ancora impegnare per farla divenire in breve tempo esatta. L'idea di una scuola coloniale ad indirizzo politico-amministrativo anziché agrario, è tua! Io non ho fatto che attuarla per quanto era in me [...]".

⁽²⁵⁾ L'archivio contiene al riguardo alcune lettere, e minute di risposta, tra Zangara, Pietro De Francisci e Orazio Condorelli relative al concorso a cui partecipò Cesare Sanfilippo. Al riguardo, ancora Condorelli scrive a Zangara il 15 giugno 1939: "tu sai quale sia la situazione dei romanisti italiani, divisi in due scuole inconciliabilmente avverse che si combattono senza esclusioni di colpi, specialmente nei concorsi. La prevalenza necessaria di una delle due scuole nella composizione della Commissione, importa senz'altro l'esclusione di tutti i discepoli della scuola avversaria"; e gli chiede di adoperarsi per un bilanciamento delle componenti delle commissioni. Sul tema dei rapporti tra diritto romano e fascismo v., e *multis*, M. Miglietta – G. Santucci (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*, Università degli studi di Trento, 2009 (in particolare i saggi di C. Cascione, G. Santucci, A. Somma).

⁽²⁶⁾ Lettera di Salvatore Riccobono del 28 giugno 1939, a nome della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, con cui in previsione della pubblicazione, per il centenario della Società, di *Un secolo di progresso scientifico italiano: 1838-1939*, Roma, 1939, invita Zangara a svolgere il tema con riferimento al diritto costituzionale. L'impegno verrà però assolto da C.A. Biggini, *Il contributo italiano agli studi di diritto costituzionale, negli ultimi cento anni*.

⁽²⁷⁾ *Trattato di diritto corporativo*, diretto da G. Chiarelli, Milano, Società Editrice Libreria, 1939-1940. Chiarelli scrive infatti a Zangara il 6 gennaio 1939: "[...] Un giorno capiterà nelle mani di una Persona il Primo Trattato di Diritto Corporativo, e questa Persona afferrerà che manca una monografia sul Partito e l'ordine corporativo. Nessuno gli dirà la vera ragione della lacuna, ma questa peserà ugualmente sulla tua coscienza. Ricordati che mi bastano poche righe [...]". In realtà Zangara non riuscì a contribuire al *Trattato* con un proprio scritto.

1939, in occasione delle celebrazioni regionali siciliane dell'anno VII, Zangara è invitato a tenere una conferenza su Arcoleo ⁽²⁸⁾, la cui figura egli prende a riferimento per riconoscerne la precoce impostazione anti-formalistica – anzi di “realista del diritto” –, e il ruolo di precursore, “in attesa della Storia” ⁽²⁹⁾.

La rete delle sue relazioni si ramifica a tutto campo. Essa include, come già detto, un teorico “impegnato” come Sergio Panunzio, suo maestro negli anni di Perugia (dove Zangara era stato incaricato di Dottrina e politica sindacale e corporativa) e, sul piano metodologico, preso a modello dell'integrazione scientifica tra diritto e politica; nonché più giovani studiosi dell'ateneo catanese di altri versanti disciplinari, come Michele Giorgianni e Rosario Nicolò ⁽³⁰⁾. In questa fase tra i suoi corrispondenti incontriamo Francesco Santoro Passarelli, che nel 1938 sollecita l'aiuto di Zangara per trasferirsi anch'egli a Roma ⁽³¹⁾; dal canto suo Carlo Esposito, sempre nel 1938, scrive a Zangara affinché intervenga per contenere l'espandersi a Pa-

⁽²⁸⁾ V. Zangara, *Giorgio Arcoleo*, Discorso tenuto a Caltagirone il 24 ottobre 1939, nelle *Celebrazioni siciliane*, promosse dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, Urbino, R. Istituto del libro, 1939, Parte terza, p. 545. Per tale solenne circostanza, Giuseppe Menotti De Francesco chiede a Zangara (lettera del 3 dicembre 1938) di poter partecipare alle celebrazioni degli uomini illustri della Sicilia ordinate dal Duce; Zangara lo segnala a Pavolini affinché gli sia affidata la celebrazione di Angelo Maiorana.

⁽²⁹⁾ V. Zangara, *Giorgio Arcoleo*, cit., pp. 562, 572.

⁽³⁰⁾ Rosario Nicolò il 26 gennaio 1937: “[...] Ed ora una parola per le nostre cose. La tua meritatissima ascesa ci fa perdere a Catania quasi completamente la Tua presenza e non ci resta che il ricordo delle appassionate discussioni fatte insieme. Ed ora si dovrà provvedere con un supplente? Peccato, perché quest'anno ci sono altri due pubblicisti di valore che avrebbero formato con te un magnifico gruppo. Ora che sei arrivato in così alte sfere, la promessa del tuo libro sul Partito è ancora in vigore? Non ti dico che ti manderò il mio recente volume, perché capisco che hai tante altre cose da pensare. Ma se lo vuoi, c'è una copia pronta per te. [...]”.

⁽³¹⁾ Santoro Passarelli sollecita Zangara affinché ne agevoli il trasferimento a Roma, dapprima per impartire l'insegnamento di Legislazione del lavoro presso la Facoltà di Scienze politiche, disciplina “di straordinaria importanza” affidata a Giovanni Balella (allora direttore generale di Confindustria); poi quello di Istituzioni di diritto privato a Giurisprudenza al posto di Alfredo De Gregorio passato ad insegnare il Diritto industriale. Il 15 marzo 1938 Santoro gli scrive: “ho ricevuto e letto con vivissimo interesse il lavoro, di cui hai voluto farmi gradito dono. Mi sembra che il tuo studio metta nella sua vera luce la posizione e la funzione giuridica del PNF e che la tua tesi sia più aderente alla realtà di quelle sostenute da altri valenti costituzionalisti, in particolare di quella di Donati. Sono convinto che gli sviluppi di quella tesi, e in particolare la precisazione del concetto di rappresentanza, siano per essere fruttuosissimi. Ti accludo, come d'intesa, un indice dei lavori più recenti relativi alla rappresentanza e ai fenomeni affini, e ti mando,

dova del Diritto corporativo a scapito del costituzionale ⁽³²⁾, oppure per dolersi della chiamata a Pisa di Carlo Alberto Biggini ⁽³³⁾.

con un altro, un mio lavoretto in cui il tema è trattato. Inutile dirti che sono a tua disposizione per quanto ancora possa occorrerti.

Ora [...] mi permetto di interessarti di cosa, che mi sta straordinariamente a cuore. Sono in ruolo dal 1930, a Padova dal 1932 per il diritto civile, ordinario dal 1933. Ho quindi una discreta anzianità di carriera. La mia tessera porta la data 1° luglio 1928, ma a questa data passai nel Partito dal GUF di Roma, a cui avevo appartenuto per parecchi anni. A Roma c'è un insegnamento non affidato a un professore di ruolo e tuttavia di straordinaria importanza, quello di legislazione del lavoro. Questa materia è sì complementare (mentre per la sua importanza dovrebbe essere fondamentale), ma è la prima materia complementare della Facoltà di scienze politiche ed è inoltre materia d'insegnamento anche nelle Facoltà di giurisprudenza e di economia. Come tu ben sai, la legislazione del lavoro è un ramo, recentemente staccatosi, del diritto civile. Di più io l'ho insegnata qui a Padova e ho anche pubblicato un corso di lezioni, largamente citato da coloro che ultimamente si sono occupati della materia (ad es., il recentissimo corso della Riva-Sanseverino). Non ci dovrebbero, pertanto, essere dubbi sulla mia idoneità e preparazione specifica all'insegnamento di cui si tratta; né sull'opportunità che esso, per la sua importanza, sia affidato a un professore di ruolo (a Firenze infatti è stato chiamato un professore di ruolo che è Renzo Ravà). Si tratterebbe di vincere due difficoltà: 1° la mancanza, forse, di posti di ruolo disponibili nella Facoltà di scienze politiche di Roma; 2° la verosimilmente fiera opposizione del potente [Giovanni] Balella, grande dignitario della [...] Confindustria, che ha da vari anni l'incarico di tale insegnamento. La prima difficoltà, se anche sussiste (non lo so), non dovrebbe essere insuperabile. Molti fatti, anche recentissimi, provano che c'è una certa elasticità nel numero dei posti di ruolo: è di ieri l'assegnazione di un altro posto di ruolo alla Facoltà giuridica di Napoli, al quale è stato chiamato Volpicelli. La seconda difficoltà non dovrebbe essere tale, perché, se si vuole, al Balella può essere dato un altro incarico [...]."

In una successiva occasione, Santoro Passarelli chiede a Zangara, il 9 novembre 1938, di intervenire, "ma energicamente", affinché possa trasferirsi a Roma per assumere la cattedra di Istituzioni di diritto privato, comune alla Facoltà giuridica e a quella di Scienze politiche, avendola il titolare De Gregorio lasciata per passare all'insegnamento del Diritto industriale: "sono – è noto ai Colleghi privatisti di Roma – un insegnante efficace. Quanto al resto non spetta a me dirlo".

⁽³²⁾ Esposito scrive il 1° novembre 1938: "Caro Zangara, ricevo notizia riservata che a Padova avrebbero intenzione di coprire la cattedra di diritto corporativo invece che quella di diritto costituzionale. Si continua così a ritenere che le due cattedre siano fungibili a tutto scapito del diritto costituzionale. Poiché a Padova le cattedre vacanti sono parecchie e già l'anno passato era stato deciso che un posto di ruolo nella Facoltà di Scienze Politiche fosse destinato al diritto corporativo, in realtà il provvedimento porta ad una ingiustificata soppressione del posto di ruolo di diritto costituzionale, più che a una sostituzione del costituzionale col corporativo. In tale condizione mi rivolgo a te, perché tu che sei l'unico autorevole difensore della nostra materia, voglia fare in modo che la Facoltà di Padova, come già quella di Pisa, sia avvertita che la cattedra di costituzionale è da ritenersi fondamentale e che essa merita, come il corporativo, che le sia destinato un posto di ruolo nelle principali Facoltà [...]."

⁽³³⁾ Lettera di Carlo Esposito del 1° dicembre 1938: "Caro Zangara, avrai saputo

Tra le lettere di maggiore interesse devono tuttavia segnalarsi quelle inviategli dal suo maestro Luigi Rossi: nel 1939, per commentare il lavoro in preparazione di Zangara sulla rappresentanza istituzionale ⁽³⁴⁾, oppure – come anticipato – per fornirgli suggerimenti relativi all'inquadramento generale dello studio richiestogli da Riccobono ⁽³⁵⁾; e prima, nel 1937, per chiederne l'intervento

come a Pisa, contro ogni aspettativa, sia stato trasferito Biggini. Nel mio disappunto per questa impreveduta soluzione mi conforta il pensiero che io ti abbia chiesto appoggio ben precisando che era mia convinzione che Biggini era fuori questione e che tu abbia chiaramente detto a quelli cui mi segnalavi che, se si fosse prospettata una soluzione Biggini, tu – data la tua posizione – dovevi essere perlomeno neutrale. La soluzione impreveduta non urta perciò contro i tuoi espressi desideri [...].”

⁽³⁴⁾ Luigi Rossi il 2 novembre 1939 “Caro Zangara sto leggendo le bozze, le quali mi confermano l’ottima impressione che già ne ebbi. Tuttavia desidererei farti qualche osservazione; e perciò ci vedremo a Roma al principio della prossima settimana. Comincerò dal titolo, che va benissimo, ma che è stato già usato da Esposito in un recente lavoro. Tu l’avevi preceduto; ma egli ti ha prevenuto. Dato ciò, sarebbe opportuno pensare un altro titolo? Vedrai tu, e ne discuteremo a voce. [...]”. (Si tratta del volume di V. Zangara, *La rappresentanza istituzionale*, 1939, cit., seguita da Id., *La rappresentanza istituzionale*, seconda edizione interamente rifatta e ampliata, Padova. Cedam, 1952, e degli scritti con il medesimo titolo di C. Esposito, *La rappresentanza istituzionale*, negli *Annali della R. Università di Macerata*, XI, (1937); Id., *La rappresentanza istituzionale*, negli *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Padova, Cedam, 1939, pp. 303 ss. (poi anche in Id., *Scritti giuridici scelti*, II, *Teoria generale dello Stato e diritto costituzionale prerепublicano*, Napoli, Jovene, 1999).

⁽³⁵⁾ Luigi Rossi, 19 luglio 1939, scrive: “Caro Amico, prima di tutto sono lieto che le cose vadano bene cioè... secondo giustizia. Rispondo poi subito alla domanda che mi fai. In via riservata ti dirò che Riccobono era ricorso a me; ma io avevo rifiutato per il motivo che sento il bisogno di riposo assoluto, per un certo periodo di tempo. Ma tu sei fresco, e potrai far bene. Non ho dove rifarmi per darti qualche suggerimento: non ho qui nemmeno un libercolo da consultare! Forse però gli spunti che qui ti accenno non saranno malvagi. Si potrebbe, cioè, cominciare dal ‘48, con lo Statuto, sebbene non sia un secolo preciso. E allora vi sono i costituzionalisti preunitari, con Balbo, poi Casanova ecc., contro [il gruppo] sparuto dei clericali, il gesuita Tapparelli, D’Ondes Reggio ecc. Non questi ma i costituzionalisti veri e propri sono indicati nel Corso del Romano, o in quello di Crosa o anche in principio del manuale del Miceli o dell’Arangio Ruiz; libri che può trovare nella biblioteca del nostro Istituto o nell’Alessandrina. Tali scrittori [hanno risentito] della fonte dottrina francese del Guizot, Pellegrino Rossi, Constant ecc., ma con riflessi degli storici inglesi della costituzione. Tuttavia questa tendenza scientifica ebbe una personalità sua perché fu meno astratta dei francesi e meno arida degli inglesi. Questo ciclo trova la sua maturazione nel Palma, meno personale ma più completo degli altri precedenti. Allora (come qualche tempo prima era avvenuto nel dir.o privato, soprattutto romano) cominciano, come ben sai, le direttive delle scuole giuridiche germaniche in d.o pubblico in genere e in d.o costituz. in specie. Con Orlando, e poi con Ranelletti, Santi Romano ecc., scuole [...] seguaci del metodo giuridico puro, arido, avulso dalla vita eccessivamente analitica e minuziosa, ecc. E infine, dopo l’avvento del fascismo... ma

in merito al rilascio della tessera del PNF, rimasto in sospeso dopo la morte di Alfredo Rocco il quale se n'era fatto personalmente carico poiché Rossi era stato tra i firmatari del manifesto antifascista di Croce ⁽³⁶⁾.

Di significato particolare appare il rapporto di Zangara con Donato Donati, sul piano scientifico ed anche in relazione alle sorti di ciascuno, Donati avendo dovuto soggiacere all'umiliazione delle leggi razziali, e Zangara avendo poi affrontato il travaglio dell'epurazione.

Alcune lettere inviate dal professore di Padova al collega di Catania attestano le affinità culturali e la reciproca stima personale. Nel 1937 Donati invita Zangara a tenere una conferenza sul "Partito e le istituzioni fasciste" (che però non poté svolgersi) ⁽³⁷⁾; e nel 1938 elogia la prolusione di Zangara, "per la correttezza del metodo e la piena conoscenza e padronanza della letteratura nostra e straniera anche più recente", e si compiace "della grande vicinanza e spesso identità del nostro pensiero, sia per quanto riguarda la natura del Capo del Governo di organo rappresentativo diretto del popolo e la sua posizione di organo direttivo esclusivo dello Stato

qui inutile che io porti vasi a Samo, secondo l'antica frase, cioè che ti dia dei suggerimenti! [...]".

⁽³⁶⁾ Luigi Rossi, lettera "personale riservata" del 12 luglio 1937: "Egregio Collega, non so se il Rettore De Francisci Le abbia già consegnato la lettera che il compianto Rocco aveva inviato o intendeva inviare al Capo del Governo, come io Le avevo accennato. Ad ogni modo consenta ch'io Le faccia alcune brevi considerazioni. A me sembra che la lettera del Rocco sia decisiva nel senso che essa attesta che da molto tempo prima della data della lettera stessa (febbraio '34) il Rocco non ha voluto inoltrare le domande di iscrizione Rossi a [Arturo] Castelnovo... perché prima avrebbe voluto assicurarsi che sarebbero state accettate, come lo furono quelle di altri firmatari del manifesto Croce. Dunque, la domanda esisteva, e in tempo più che utile. Questo è il punto capitale; perché allora la validità della domanda si può paragonare per lo meno a quella di Almagià e Festa, o a quella di Messineo, o a varie altre domande ammesse. Non mi pare poi necessario indagare quale seguito abbia avuto la lettera Rocco; probabilmente è rimasta sospesa; ma essa deve soltanto provare che la domanda era stata fatta in tempo debito".

⁽³⁷⁾ Donati scrive a Zangara il 2 aprile 1937: "Caro Professore, avrò ricevuto la lettera ufficiale, che le ho inviato raccomandata a Catania, per significarle l'invito a tenere la conferenza su 'Partito e istituzioni fasciste' nel 'Corso di dottrina e attività fascista per stranieri' presso questa Facoltà. Vengo a pregarla di comunicarmi al più presto la Sua adesione riguardo alla data fissata, che, come Le ho scritto in quella lettera, è mercoledì, 5 maggio, ore 10. Mi compiaccio per la prospettiva di rivederla a Padova per circostanza così importante [...]". Il 13 aprile, tuttavia, Zangara declina l'invito, pur dicendosene lusingato: "il lavoro e gli impegni del mio Ufficio non mi consentono di tenere la conferenza su 'partito e istituzioni fasciste'".

anche nei confronti della Corona, sia per quanto riguarda il disvincolo del concetto di rappresentanza politica dall'elemento dell'elettività" (38).

4. Il tornante del 1938

L'anno 1938 si inaugura, nella vita di Zangara, con la prolusione alla Sapienza del 27 gennaio. È l'anno della legislazione antiebraica, introdotta in Italia tra luglio e novembre.

La spirale è nota: preceduto da un'efficace campagna di stampa, il 15 luglio viene diffuso il "manifesto" degli scienziati razzisti, poi pubblicato il 5 agosto nel primo numero de *La difesa della razza*, mentre il 22 agosto divengono noti i risultati del censimento degli ebrei presenti in Italia, avviato senza clamore mesi prima. Il 5 settembre si dispone l'espulsione degli ebrei da tutte le scuole del regno (39); si istituisce presso il Ministero dell'Interno la Direzione generale per la Demografia e la Razza (la cosiddetta *Demorazza*) (40); il 7 settembre viene intimato agli ebrei stranieri di lasciare entro sei mesi i territori del regno, della Libia e dell'Egeo (41); il 23 settembre si istituiscono le

(38) Lettera di Donati a Zangara del 15 marzo 1938: "Caro professore, avevo già letto nella Rivista la sua prolusione, della quale ho riportato impressione assai favorevole. Ho anzitutto apprezzato la correttezza del metodo e la piena conoscenza e padronanza della letteratura nostra e straniera anche più recente. Nella sostanza sono compiaciuto della grande vicinanza e spesso identità del nostro pensiero, sia per quanto riguarda la natura del Capo del Governo di organo rappresentativo diretto del popolo e la sua posizione di organo direttivo esclusivo dello Stato anche nei confronti della Corona, sia per quanto riguarda il disvincolo del concetto di rappresentanza politica dall'elemento dell'elettività. La tesi centrale in ordine alla natura e alla funzione del PNF è di grande rilievo e si collega felicemente coi capisaldi del Regime Fascista. Rispetto al quale Le faccio altresì merito di avere riaffermato con particolare energia ed evidenza il principio basilare dello Stato sovrano [...]".

(39) R.D. 5 settembre 1938, n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista* (G.U. 13 settembre 1938, n. 209); convertito senza modifiche nella L. 5 gennaio 1939, n. 99 (G.U. 7 febbraio 1939, n. 31). In novembre si provvede al coordinamento delle disposizioni emanate in materia scolastica con il R.D. 15 novembre 1938, n. 1779, *Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana* (G.U. 29 novembre 1938, n. 272), convertito, senza modifiche, nella L. 5 gennaio 1938 n. 98 (G.U. 7 febbraio 1939, n. 31).

(40) R.D. 5 settembre 1938, n. 1531, *Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza* (G.U. 7 ottobre 1938, n. 230). Contestualmente fu l'Istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza, con il R.D. 5 settembre 1939 (G.U. 8 ottobre 1938, n. 231), convertito nella L. 5 gennaio 1939, n. 26 (G.U. 30 gennaio 1939, n. 24).

scuole elementari riservate agli ebrei ⁽⁴²⁾. Approvata il 6 ottobre dal Gran Consiglio del fascismo la *Dichiarazione sulla razza* ⁽⁴³⁾, il 17 novembre si adottano i *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* ⁽⁴⁴⁾ e li si pongono a base della successiva legislazione antiebraica ⁽⁴⁵⁾.

L'avvio delle leggi razziali riguardò quindi un ambito, la scuola, prossimo agli interessi di Zangara: se n'era occupato in qualità di Consigliere nella Camera dei fasci e delle corporazioni, non avendo anzi avuto altro ruolo se non quello di relatore di progetti di legge su aspetti particolari dell'ordinamento scolastico del regime; in quel campo ricopriva altri incarichi nelle organizzazioni satelliti del Partito; e nel dopoguerra avrebbe dedicato alcune sue opere alla libertà di insegnamento.

Il famigerato decreto del 17 novembre aveva inoltre istituito presso il Ministero dell'Interno alcune commissioni tra cui quella, presieduta da Buffarini Guidi, incaricata di valutare le "speciali benemerienze" dal cui riconoscimento – del tutto discrezionale – poteva dipendere la sorte di quanti avessero fatto domanda di discriminazione (ovvero di parziale esenzione dall'applicazione della legislazione antiebraica) ⁽⁴⁶⁾. Un aspetto non documentato dalle sue carte personali, ma che si attinge da altre fonti, è quello della designazione di Zangara a farne parte in qualità di vice Segretario del Partito ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴¹⁾ R.D. 7 settembre 1938, n. 1381, *Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri* (G.U. 12 settembre 1938, n. 208), non convertito in legge ma in larga parte trasposto nel R.D. n. 1728 dello stesso anno.

⁽⁴²⁾ R.D. 23 settembre 1938, n. 1630, *Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica* (G.U. 25 ottobre 1938, n. 245), convertito, senza modifiche, nella L. 5 gennaio 1939, n. 94 (G.U. 7 febbraio 1939, n. 31).

⁽⁴³⁾ Pubblicata sul Foglio d'ordine del PNF il 26 ottobre 1938.

⁽⁴⁴⁾ R.D. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* (G.U. 19 novembre 1938, n. 264), convertito senza modifiche nella L. 5 gennaio 1939, n. 274 (G.U. 27 febbraio 1939, n. 48).

⁽⁴⁵⁾ Sulla politica razziale del fascismo (e sulle "lezioni per il futuro"), v. da ultimo il volume collettaneo a cura di G. Resta e V. Zeno Zencovich, *Leggi razziali. Passato/presente*, Roma, TrEpress, 2015.

⁽⁴⁶⁾ R.D. 17 novembre 1938, n. 1728, cit., art. 16: "Per la valutazione delle speciali benemerienze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'Interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale". La costituzione della Commissione faceva seguito alla *Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza* (Demorazza) disposta dal R.D. 5 settembre 1938, n. 1531.

⁽⁴⁷⁾ La commissione abilitata a concedere "benemerienze eccezionali" era compo-

Di questa legislazione, delle sue premesse, e di reazioni ad essa non v'è traccia nelle carte di Zangara, per quell'anno riferite solamente agli eventi salienti della carriera accademica e del cerimoniale di regime. Per tale ragione l'archivio non offre al riguardo elementi utili di indagine; a meno che lo stesso silenzio non voglia intendersi come il "colore degli avvenimenti" (48).

Certo è che Zangara perde il contatto con il suo mondo e si spoglia di ogni responsabilità politico-amministrativa per effetto e dal momento della decadenza dalla carica di membro del Direttorio del PNF (49), disposta d'improvviso da Mussolini il 7 novembre 1939 per ragioni non compiutamente tramandate dai documenti, ma da riferirsi al contesto politico determinatosi con il passaggio dalla segreteria politica di Starace a quella di Muti e all'opera di "moralizzazione" del partito che se ne volle far seguire (50).

Al ritiro della tessera seguirono a cascata la cessazione dalle altre cariche (51) nonché l'allontanamento dalla Sapienza con il tra-

sta dal sottosegretario di stato Guido Buffarini Guidi, da un vice segretario del PNF, Vincenzo Zangara, dal capo della Milizia, generale Luigi Russo, e dal direttore della Demorazza, Antonio Le Pera. Zangara tuttavia figura talvolta come membro supplente, in alternanza con l'altro vice segretario del partito, Adelchi Serena. Sull'attività della commissione incaricata di valutare le "speciali benemerienze". V. S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva Mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 243 ss.; v. anche S. Bianconi, *La legislazione razzista in Italia e in Europa*, Roma, Aracne, 2009, pp. 124 ss.

(48) Mutuo l'espressione da M. De Smedt, *Elogio del silenzio*, Milano, Edizioni Paoline, 2003, p. 6.

(49) Assieme a Dino Gardini, Giorgio Suppiej, Biagio Vecchioni, Salvatore Gatto.

(50) L'allontanamento di Zangara coincide con la fine dello "staracismo", inteso come ideologia e politica del partito caratterizzata "da una ipertrofia organizzativa e burocratica, dal formalismo militaresco e dalla ossessionante pignoleria della 'riforma del costume'; una "liturgia fascista" che, se poteva screditare l'immagine del partito, d'altra parte con la sua "invadenza crescente nel partito nella società e nello Stato, aveva allarmato [...] gli altri potenti del regime, i quali, vedendo crescere oltre misura il potere del segretario del partito, si affrettarono a minare, con ogni sorta di insinuazioni e di accuse politiche e personali, vere o false, la fiducia che il duce aveva riposto per anni nel suo 'fedele mastino'": E. Gentile, *La via italiana la totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Roma, Carocci, 2018, p. 230.

(51) Il 7 novembre 1939, il nuovo Segretario del Partito Ettore Muti (subentrato ad Achille Starace), notifica a Zangara: "Presi gli ordini dal Duce, ti esonero dall'incarico di componente del Direttorio Nazionale del PNF Sono perfettamente a conoscenza dell'opera fattiva e intelligente che hai svolta. Ti esprimo, perciò, il mio schietto ringraziamento". Il 9 novembre 1939 Muti lo esonera altresì dall'incarico di fiduciario nazionale della sezione professori e assistenti universitari dell'Associazione fascista della scuola. Il 30 novembre 1939 gli è notificata la decadenza dalla carica di Consigliere della Camera dei fasci e delle corporazioni, quale

sferimento d'autorità all'Università di Modena, ma senza l'insegnamento e con il compito di condurre "studi speciali". Il brusco cambiamento indotto dal "cambio della guardia" ⁽⁵²⁾ ai vertici del partito pose dunque Zangara in una condizione di isolamento, senza peraltro che egli avesse rinunciato, anche più tardi, alla speranza di essere riammesso nei ranghi ⁽⁵³⁾.

conseguenza della cessazione di quello di componente del Direttorio. Con il foglio di disposizioni n. 63 del 21 gennaio 1940, il Segretario del Partito gli infligge il provvedimento del ritiro della tessera, "perché, nell'esercizio delle funzioni che gli derivavano dalla sua carica politica, si rendeva immeritevole di militare nei ranghi del PNF". Il 31 marzo 1940 Zangara è sostituito anche nel consiglio di amministrazione della casa editrice Zanichelli.

⁽⁵²⁾ Il 1° novembre 1939 Zangara è registrato nell'anticamera in attesa di essere ricevuto da Mussolini. Il successivo 7 novembre, egli invia un telegramma al Duce: "Nel momento del cambio della guardia vi esprimo la mia più viva riconoscenza per avermi consentito di servirvi nelle gerarchie del partito come vi servirò da fedele camicia nera nei ranghi". ACS, Segreteria particolare del Duce, carteggio ordinario 1922-1943, b. 2114, f. 538649.

⁽⁵³⁾ È d'interesse, a questo riguardo, la lettera che Zangara indirizza a Mussolini il 22 giugno 1942:

"Duce, il mattino del 26 gennaio 1940-XVIII E.F., appresi, dai giornali, che il Segretario del Partito aveva adottato, nei miei riguardi, il provvedimento del ritiro della tessera. Chiesi subito, per iscritto, al Segretario del PNF, che volesse disporre che mi fossero contestati gli addebiti mossimi, in modo che io potessi difendermi dalle eventuali accuse. La mia richiesta rimase senza risposta. Mi consta che, dopo il provvedimento del Partito, il Ministro dell'Educazione Nazionale dispose un'inchiesta per accertare la regolarità della mia posizione universitaria e mi consta che l'inchiesta ebbe un esito a me pienamente favorevole. So che anche il Ministero della Guerra espletò altra inchiesta: anche questa riuscì a me assolutamente favorevole. Avvenuto il cambio della guardia al Partito, il Segretario Serena, dopo quasi un anno, fece esaminare da una Commissione la mia posizione. La Commissione fu composta dal Vice segretario del PNF Gaetani – attualmente Prefetto di Firenze, dal capo di Stato Maggiore della Milizia Galbiati e dall'Eccellenza Riccardo Del Giudice, Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale (quest'ultimo fu chiamato a farne parte data la mia condizione di Professore Ordinario dell'Ordine Universitario). Ho ragione di ritenere che anche le conclusioni di tale Commissione mi siano state pienamente favorevoli. La Commissione concluse i suoi lavori nell'ottobre del 1941-XIX. Da allora non ho più avuto notizia alcuna. Io non starò ad infastidireVi dicendoVi come, naturalmente, il provvedimento del PNF adottato nei miei riguardi senza osservare lo Statuto del Partito, mi abbia crudamente ferito nei miei supremi interessi ideali e come sia stato duramente mortificato il mio sentimento di milite della Rivoluzione, servita nei ranghi e nelle gerarchie con assoluta purezza di fede. Vi dirò solamente che ho subito il grave danno del provvedimento del Partito in disciplina silenziosa. Voi avete posto la Giustizia – 'base dei regni' – a fondamenti e a garanzia dello svolgimento della vita della collettività e degli individui. Anche recentemente avete affermato essere l'amministrazione della Giustizia 'veramente sacra': tanto più sacra quanto più alti – come quelli ideali – siano gli interessi da salvaguardare. È perciò che mi rivolgo a Voi, Duce, invocando quella Giustizia che è propria della Vostra umanità". Il foglio riporta un'anno-

5. “Un perfetto dormiente”

Il fascicolo più corposo dell'archivio è quello intitolato ai “processi”, che raccoglie i documenti riferiti sia al procedimento penale sia a quello di epurazione ai quali fu sottoposto Zangara tra il 1945 e il 1948⁽⁵⁴⁾. Le carte, in questo caso, rivestono interesse per il tema storiografico delle responsabilità degli intellettuali dinanzi al fascismo, e in particolare per gli studi sui rapporti tra il fascismo e il ceto dei giuristi⁽⁵⁵⁾.

È risaputo, a tal proposito, come già immediatamente dopo la caduta del regime avesse preso a diffondersi un'immagine dei giuristi “esenti da responsabilità quali figure in sé estranee alla politica [...] depositari di una scienza fatta di concettualizzazioni tecniche e quindi essenzialmente spettatori rimasti a guardare”⁽⁵⁶⁾; ovvero, una presa di distanza dalla conclusa esperienza del regime che poteva declinarsi in forme e gradi diversi in relazione ai trascorsi particolari di ciascuno, avendo tuttavia a denominatore comune, e quale generale esimente, la rivendicata essenza tecnica del ruolo del giurista e del suo metodo⁽⁵⁷⁾. Sotto questo profilo, il caso di

tazione di Mussolini del 26 giugno: “d'ordine: segnalare al Partito, dicendo che il Duce non si è pronunciato”. ACS, Segreteria particolare del Duce, carteggio ordinario 1922-1943, b. 2114, f. 538649.

⁽⁵⁴⁾ In sede penale vengono contestati a Zangara i reati connessi al mantenimento del regime fascista e a vantaggi indebitamente conseguiti nell'esercizio delle cariche di partito. Peraltro, egli si era sottoposto al processo – dopo essere stato ristretto in carcere per 9 mesi – avendo rinunciato all'amnistia che era nel frattempo intervenuta: la notizia si trae da A. Barbera, *op. loc. cit.*

⁽⁵⁵⁾ Nella vastissima bibliografia, possono qui richiamarsi almeno A. Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, a cura di A. Mazzacane, Nomos, Baden-Baden 2002; A. Somma, *Alle origini della Repubblica italiana. Cultura liberale e rimozione dell'esperienza fascista*, nei *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXVIII (2008); M. Cavina (a cura di), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, Clueb, 2014; G. Speciale (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna, Pàtron Ed., 2013.

⁽⁵⁶⁾ I. Birocchi, *Il giurista intellettuale e il regime*, in I. Birocchi – L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime*, Roma TrE-press, 2015, p. 10. Nell'ampia bibliografia sul tema v., tra gli altri, E. De Cristofaro, *Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla repubblica (1940-1948)*, in *Laboratoire italien*, 2012, n. 12, pp. 63 ss.; F. Lanche-ster, *La tradizione giuspubblicistica a “la Sapienza”*, in *Nomos – Le attualità del diritto*, 2013, n. 2.

⁽⁵⁷⁾ È di particolare interesse, sotto questo profilo – anche come termine di paragone rispetto alla vicenda di Zangara –, la posizione di Costantino Mortati quale fu da lui espressa nel *memorandum* inviato a Scelba il 26 dicembre 1944, in prospettiva della sua iscrizione alla Democrazia Cristiana e in replica alle contestazioni mossegli con riferimento ad alcuni passi di suoi scritti precedenti, di cui veniva

Zangara assume connotati particolari in ragione delle cariche ricoperte, della “doppia epurazione”⁽⁵⁸⁾ che ne seguì e per lo scrutinio a cui, nel secondo dei *due tempi*⁽⁵⁹⁾, venne sottoposta la sua opera se non la sua stessa identità di giurista, quale doveva connotarsi in base al metodo suo proprio.

Nel suo sviluppo, la vicenda processuale penale s'impenna sull'individuazione dell'elemento oggettivo dei reati contemplati dalla legge sulle sanzioni contro il fascismo⁽⁶⁰⁾, e nello stabilire se Zangara avesse commesso “atti rilevanti” per il mantenimento del regime; ma essa lascia trasparire la difficoltà di fondo di tracciare una linea di confine tra cultura militante e politica totalitaria al fine di accertare le responsabilità dei protagonisti culturali del regime e di soppesare, nell'ambito di quel ruolo, la rilevanza del pensiero e delle azioni⁽⁶¹⁾.

in questione il contenuto politico affine al passato regime, oppure propriamente giuridico in virtù del metodo utilizzato. Al riguardo v. F. Lanchester, *La dottrina costituzionalistica italiana dal fascismo alla Repubblica*, in *Rivista AIC*, 2018, 2, p. 9; sulla lettera di Mortati può altresì vedersi, se utile, R. D'Orazio, *L'Archivio Mortati: prime considerazioni*, in F. Lanchester (a cura di), *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale*, Milano, Cedam – Wolters Kluwer, 2017, pp. 243 ss.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. F. Pelini – I. Pavan, *La doppia epurazione. L'Università di Pisa e le leggi razziali tra guerra e dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 2009.

⁽⁵⁹⁾ Due fasi della vita pubblica e personale che, per i diversi percorsi e per la differenza di età di vent'anni, collimavano solo in parte con quelle sperimentate da G. Perticone, *Due tempi. Note e ricordi di un contemporaneo*, Torino, Einaudi, 1944.

⁽⁶⁰⁾ D. Lgs. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159 (G.U. 29 luglio 1944, n. 41).

⁽⁶¹⁾ La fase istruttoria si era conclusa, 14 agosto 1945, con sentenza di proscioglimento per Zangara, a conclusione di un procedimento in cui il giudice istruttore si era concentrato sulle tre pubblicazioni indicate nel capo di accusa (si tratta di *I sindacati e lo Stato*, di *Rivoluzione Sindacale* e de *Il Partito e lo Stato*): “orbene in proposito a tali tre pubblicazioni”, afferma il giudice, “è facile osservare che mentre le prime due non riguardano altro che argomenti di carattere sindacale-corporativo, la terza non costituisce altro che la esposizione delle norme costitutive del partito fascista e delle principali questioni (che furono dibattute e decise in quel tempo oltre che dalla dottrina anche dalla giurisprudenza), circa la natura giuridica dello statuto del p.n.f. e della Carta del Lavoro. [...] Ciò posto, poiché non è emerso in alcun modo che lo Zangara abbia, attraverso le sue pubblicazioni di natura esclusivamente dottrinarie, esposto progetti o programmi che comunque incidessero sulla vita politica del fascismo o fornissero al regime elementi per rafforzare la sua struttura e il suo vigore, evidentemente non si può ravvisare in tale attività pubblicistica il requisito voluto dalla legge per la sussistenza del reato contestato”. L'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo presenta tuttavia appello contro il proscioglimento, e chiede, il 3 settembre 1945, il rinvio a giudizio di Zangara dinanzi alla Corte di Assise di Roma, esponendo i motivi. Si argomentava, in particolare, che il giudice istruttore avesse erroneamente valutato i capi di imputazione mossi in base alle disposizioni legislative in materia di sanzioni contro il fascismo (art. 3 D. l. lgt. 27 luglio 1944, n. 159). Il giudice istruttore aveva infatti

Il caso di Zangara si concluderà il 26 settembre 1946 con l'assoluzione per l'insussistenza dei fatti pronunciata dalla Corte di Assise di Roma, ritenendosi in motivazione che l'assunzione di cariche, anche elevate, nella gerarchia del regime non poteva essere di per sé considerato come atto rilevante. Per valutare la rilevanza della condotta sanzionata dovevano piuttosto considerarsi l'effettiva natura della carica ricoperta, il modo di esercizio della stessa, gli effetti politici, le circostanze particolari e gli avvenimenti ai quali si avesse preso parte durante la permanenza in essa.

Applicando tali criteri, la Corte giunge alle sue conclusioni con esiti di valenza perfino denigratoria nei confronti di Zangara, la cui strategia difensiva, peraltro, si era impegnata a minimizzarne il ruolo e l'operato. La Corte riconosce infatti che, "nell'esercizio delle sue diverse cariche, egli mai niente d'altro fece all'infuori di seguire la più insignificante, inconcludente e potrebbe dirsi burocratica routine senza mai lasciare alcuna traccia del proprio passaggio che si elevasse al di sopra di ciò che costituiva l'apparato esteriore e meramente rappresentativo delle cariche medesime". In sede istruttoria infatti non "era riuscito prima di sapere che l'imputato

ritenuto che Zangara si fosse limitato ad occuparsi "essenzialmente degli istituti del regime fascista, dal punto di vista giuridico e teorico", e che i suoi scritti dunque "non contenevano 'esposizione di progetti e programmi' che comunque incidessero sulla vita politica del fascismo e fornissero al regime elementi per rafforzare la sua struttura e il suo vigore". Ma, secondo l'accusa, era "evidente l'errore in cui è incorso il giudice, ritenendo che atto rilevante sia quello e soltanto quello che si indirizza ad un obiettivo pratico e immediato: quasi che l'insegnamento teorico e pseudo-scientifico – mediante il quale una coscienza asservita intende al traviamiento di altre giovani coscienze – non avesse quella potenzialità di danno che è alla base della incriminazione. È certo che, fra i tutti i coefficienti per cui la tirannide poté fiorire e resistere, il più importante fu proprio quello della formazione mentale della nuova generazione attraverso l'insegnamento se si ritenga che a tale educazione contribuì la lusinga della pseudo-scienza, banditrice del nuovo verbo, e fanatizzatrice dei buoni e dei cattivi più che la predicazione violenta, atta soltanto alla conquista di una minoranza di peggiori. Per citare una sola delle pubblicazioni dello Zangara" – prosegue il rappresentante dell'accusa – "è interessante notare come, nel suo libro *Il partito e lo Stato*, la dottrina del partito unico, espressione legittima della dittatura di una 'classe sociale' (rappresentata dal partito stesso), il mito della insostituibilità del capo, e tutti gli altri presupposti del mantenimento della tirannide, abbiano trovato una trattazione dialettica e, per così dire, sistematica, che tende ad imporsi alle menti inesperte e non sufficientemente capaci di valutazione critica. Ai fini della legge, tale attività è qualcosa di ben più rilevante che non quella dell'esporre (come accenna il giudice istruttore) iniziative e programmi di azione pratica, giacché essa vale a promuovere nei giovani l'attitudine all'accettazione preventiva di tutte le iniziative e di tutti i programmi, come emanazione della verità rivelata".

avesse compiuto nulla, non dicesi di eccezionale, ma che avesse una benché minima importanza politica, sia come segretario della federazione di Catania sia a Roma come vicesegretario del partito (carica da lui tenuta al tempo della reggenza di Starace, e da costui resa vuota da ogni efficienza), sia come componente il direttorio dello stesso partito, sia come consigliere nazionale [...]"

In altri termini, "le emergenze processuali porta[ro]no ad affermare con piena sicurezza che lo Zangara [era stato] sempre *un perfetto dormiente*", scevro da responsabilità penali in ragione della stessa ininfluenza del proprio ruolo e delle relative modalità di esercizio ⁽⁶²⁾.

⁽⁶²⁾ Corte di Assise di Roma, I Sezione speciale, presieduta da Arturo Erra, sentenza 26 settembre 1946. Su richiesta del rappresentante del Pubblico Ministero, Ugo Guarnera, la Corte pronuncia l'assoluzione di Zangara per non sussistere i fatti, motivando che l'assunzione di cariche anche elevate nella gerarchia del regime non poteva essere considerato, ai fini della legge, come atto rilevante per il mantenimento in vigore del regime medesimo: "In sé e per sé considerata, e sempre s'intende in rapporto alla nozione del delitto in esame, l'assunzione della carica è priva di significato. Occorre invece esaminare, come è stato autorevolmente ritenuto, di volta in volta e congiuntamente, la natura della carica coperta, il modo di esercizio della stessa, gli effetti politici di tale esercizio, le circostanze particolari che lo hanno accompagnato e gli avvenimenti cui si è preso parte durante la permanenza in carica. Ora non v'ha dubbio che nel caso in oggetto non può concludere che a un risultato negativo dato che le emergenze processuali portano ad affermare con piena sicurezza che lo Zangara fu sempre un perfetto dormiente, nel senso che, nell'esercizio delle sue diverse cariche, egli mai niente d'altro fece all'infuori di seguire la più insignificante, inconcludente e potrebbe dirsi burocratica routine senza mai lasciare alcuna traccia del proprio passaggio che si elevasse al di sopra di ciò che costituiva l'apparato esteriore e meramente rappresentativo delle cariche medesime. Non si vuole certo mancargli di riguardo dicendo che ogni fu soltanto una larva, un nome vuoto, cioè in sostanza uno dei tanti fantocci di cui il regime si serviva (in difetto di meglio e di peggio e salvo a buttarli via alla prima occasione) per tenere in piedi, in un modo qualunque, quella che potrebbe essere definita la sua macchina teatrale". "A nessuno infatti (e lo confermano tutte le indagini condotte ai fini del processo attuale) era riuscito prima di sapere che l'imputato avesse compiuto nulla, non dicesi di eccezionale, ma che avesse una benché minima e importanza politica, sia come segretario della federazione di Catania sia a Roma come vicesegretario del partito (carica da lui tenuta al tempo della reggenza di Starace, e da costui resa vuota da ogni efficienza), sia come componente il direttorio dello stesso partito, sia come consigliere nazionale, nella quale funzione al di là delle consuete manifestazioni di entusiastico omaggio al capo tutta la sua attività si esaurì nel partecipare alla discussione su un progetto di legge per la protezione del paesaggio e nell'essere il relatore di due disegni di legge riguardante le accademie e i collegi della gioventù del littorio, relazioni queste due ultime che non valevano molto di più dell'attiva propaganda che dicesi fatta dallo Zangara al tempo del federalato catanese per l'abolizione della stretta di mano".

Il medesimo esito avrà il procedimento di epurazione ⁽⁶³⁾.

Difeso dall'avvocato Alfredo Occhiuto ⁽⁶⁴⁾, in questo procedimento Zangara può valersi anche della testimonianza di Vittorio Emanuele Orlando, il quale in una lettera sollecitata dal difensore esclude – pur nella delicatezza della questione – che Zangara in ragione dei suoi scritti potesse ascriversi “ad una scuola estremistica, nel senso fascistico dell'espressione”, e ne riconosce la provenienza “dalle scuole di diritto pubblico che si ispiravano agli insegnamenti

⁽⁶³⁾ Il procedimento di epurazione era stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale concernente alcuni dei medesimi addebiti. Pronunciata la sentenza di proscioglimento, alla ripresa del procedimento epurativo Zangara si difende sostenendo di essere stato “sempre alieno da ogni faziosità” e di non aver mai “recato danno ad antifascisti” e di avere anzi “politicamente danneggiato alcuni fascisti”. Egli ricostruisce il suo percorso: “Nel gennaio 1940 mi fu tolta improvvisamente la tessera del partito perché ero venuto in contrasto col direttorio nazionale o meglio perché Filippo Anfuso col quale ero in contrasto per motivi personali approfittò della mia situazione politica in quel momento minorata, per ottenere il mio allontanamento dai ranghi del partito. Contemporaneamente e sempre in conseguenza della mia situazione politica dovetti aderire al trasferimento da Roma a Modena ed accettare l'incarico generico di studi speciali essendomi inibito di insegnare perché privo della tessera fascista. Ho diretto la rivista il Primato ma era una rivista a carattere tecnico sindacale; e lo stesso carattere ebbe la mia collaborazione a riviste e giornali [...]”. La Commissione prende atto dell'assoluzione penale e, benché i fatti oggetto di giudizio siano gli stessi contestati in quella sede, ritiene suo compito valutare i fatti in modo diverso, ossia non “sotto il profilo giuridico e nei riflessi della legge penale” ma “sotto un profilo politico-amministrativo”. Su questo piano, la Commissione lascia cadere le “accuse di faziosità”, ma non dubita che “il prof. Zangara abbia svolto una cospicua attività politica [...], solo che si pensi al numero e specialmente alla qualità delle cariche occupate non propriamente al servizio dello Stato, ma al servizio del partito fascista”. Secondo l'accusa, lo stesso allontanamento dal partito “ma anche dall'insegnamento”, a decorrere dal gennaio 1940, aveva avuto motivazione “in contrasti di carattere personale con alcuni esponenti del fascismo” – come lo stesso Zangara aveva dichiarato – senza “che ciò [fosse] avvenuto a seguito di un suo effettivo e diverso orientamento politico tale che possa far considerare pienamente riscattati i suoi precedenti politici di alto gerarca fascista”. Inoltre, “a complemento della sua attività politica stanno gli scritti [...], i quali per quanto abbiano un contenuto prevalentemente sindacale, stanno tuttavia a dimostrare il contributo dell'autore all'attuazione delle ideologie fasciste”.

⁽⁶⁴⁾ La difesa dell'Autore di *Rivoluzione sindacale* fu infatti assunta dall'avv. Alfredo Occhiuto, il quale, di ascendenza azionista, poteva derivare la propria autorevolezza dall'essere stato in precedenza giudice istruttore, espulso dalla magistratura per l'eccessivo zelo posto nelle indagini per il delitto Matteotti, e tra i protagonisti dell'associazionismo giudiziario (fu infatti tra i fondatori dell'AGMI – Associazione tra i magistrati d'Italia, sciolta nel 1925, prima di essere soppressa in applicazione della “legge Rocco”, n. 523 del 1926).

dei vecchi maestri, tra cui [lui]”, da cui egli “aveva tratto una mentalità metodica, cui sostanzialmente restò fedele” (65).

Analoga attestazione nel 1945 è inviata a Zangara da Donati, il quale, membro della commissione di concorso che a suo tempo lo aveva giudicato, ne richiama la positiva valutazione espressa sulla monografia, non ritenendo “corretto di poter formulare ora un particolare giudizio individuale” e pur confermando il proprio apprezzamento per la prolusione romana (66).

(65) È nel faldone “processuale” dell'Archivio la lettera di Orlando ad Occhiuto, che assieme a Guido Lais aveva assunto la difesa di Zangara nel procedimento promosso dall'Alto commissariato:

“Caro collega ed amico, ricevo la lettera Sua di ieri, con cui, in sostanza, Ella desidera un mio giudizio su questo punto, il cui carattere è prevalentemente d'ordine scientifico e giuridico: e cioè se io creda che in quella fioritura, avvenuta in Italia, di una letteratura gius-pubblicistica, tendente alla difesa e alla diffusione delle dottrine del fascismo, gli scritti dello Zangara possano assegnare l'autore ad una scuola estremistica, nel senso fascistico dell'espressione.

Si tratta di una questione delicata e difficile, poiché occorrerebbe disporre di un criterio misuratore da riferirsi ad una unità ideale che non può obiettivamente determinarsi.

Ciò malgrado, se io considero che in quella letteratura si formarono tendenze le quali le idee del fascismo esaltavano in guisa da farne il segno di un rinnovamento politico e sociale quasi messianico, a questa tendenza io escludo che lo Zangara possa essere compreso. Lo Zangara che, come io dissi in una mia deposizione, proveniva dalle scuole di diritto pubblico che si ispiravano agli insegnamenti dei vecchi maestri, tra cui me, ne aveva tratto una mentalità metodica, cui sostanzialmente restò fedele. In altri termini, pare a me che egli sia appartenuto a quelle scuole (tra cui si annoverano nomi che furono molto onorati nell'epoca antecedente al fascismo) le quali si sforzavano di mantenere un nesso istituzionale e, in ogni caso, metodico con quella era stata la scienza giuridica di diritto pubblico, dominante nel periodo dello Stato nazionale liberale.

Ella intende, caro collega e amico, come io non possa attardarmi su sviluppi e riferimenti bibliografici tendenti a dare un riscontro analitico al giudizio dianzi espresso; e, del resto, la sua lettera non richiedeva tale sforzo, verso il quale – a parte ogni altra considerazione – io non mi sento particolarmente adatto”. Sul significato della lettera di Orlando relativa alla vicenda Zangara nel quadro della transizione costituzionale (e dei costituzionalisti), v. F. Lanchester, *La dottrina costituzionalistica italiana dal fascismo alla repubblica*, cit., pp. 2 ss.

(66) Scrive Donati a Zangara il 6 ottobre 1945: “Ricevo la Sua lettera da Roma in data 28 settembre e circa la dichiarazione richiestami nel senso che il Suo libro *Il partito e lo Stato* costituisce una trattazione scientifica condotta con metodo giuridico. Le faccio presente che tale valutazione è espressa nell'unanime giudizio della Commissione del concorso di Camerino del 1935 secondo la relazione pubblicata nel Bollettino del Ministero, 1936, n. 9. Di fronte al giudizio ufficiale, come ho detto, unanime della Commissione, di cui feci parte – giudizio che Ella può produrre – non ritengo corretto di formulare ora un particolare giudizio individuale.

Il procedimento di epurazione nei confronti di Zangara è infine dichiarato estinto dal Consiglio di Stato nel marzo del 1948 ⁽⁶⁷⁾.

6. Traversie epurative di un libro giuridico

Lo svolgersi del procedimento penale comportò un esame delle pubblicazioni dell'imputato, ora messo alle prese con recensioni delle sue opere ben diverse da quelle cui era stato avvezzo. La Corte di Assise procede infatti all'esame della sussistenza del reato in relazione ad alcuni suoi scritti, dei quali, nella prospettiva giudiziaria, vengono in questione l'effettiva sussistenza del metodo e del contenuto giuridico, e il grado di diffusione, ovvero di potenzialità dannosa ⁽⁶⁸⁾.

A questo riguardo, dopo aver liquidato gli articoli di natura giornalistica, perlopiù rimasti avvolti "dall'assoluto silenzio e dalla dimenticanza" ⁽⁶⁹⁾, la Corte si rivolge "agli scritti di argomento politico-sindacale", e li considera come "pubblicazioni di natura giuridica, aventi se non un valore, per lo meno un intento e delle pretese scientifiche, e quindi destinate soltanto ad un ristretto pubblico di cultori delle discipline giuridiche, nonché elaborate al fine preciso di servire al loro autore quali titoli per intraprendere e percorrere la carriera dell'insegnamento universitario, circostanze queste che, indipendentemente e anche nonostante il contenuto di dette pubblicazioni, fanno escludere che esse potessero mai ave-

Quanto all'apprezzamento significatoLe a suo tempo sulla Sua prolusione di Roma, non posso che confermarlo ed Ella può liberamente valersene".

⁽⁶⁷⁾ Al riguardo può segnalarsi, tra le carte di Zangara, la bozza autografa, con aggiunte e correzioni a matita, di una lettera del 1946 da lui preparata per l'invio, come "personale e riservata", rispettivamente – e nell'ordine – a Togliatti, Ministro della Giustizia; all'Alto Commissariato per l'epurazione nella persona di Giovanni Macaluso (succeduto al commissario aggiunto Mario Berlinguer dopo la riorganizzazione dell'Alto Commissariato disposta con il d.lgs. lgt. 12 luglio 1945 n. 410); al Capo della Polizia (Luigi Ferrari); al Capo del Governo (De Gasperi)"; in essa Zangara in prima persona riepiloga la propria vicenda.

⁽⁶⁸⁾ Sulla normazione in materia di sanzioni contro il fascismo e sui suoi profili applicativi v. P. Barile – U. De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo e il neofascismo*, nel *Novissimo Digesto Italiano*, XVI. Torino, UTET, 1969, pp. 541 ss.

⁽⁶⁹⁾ ... tali da lasciar "presumere che esse non si distinguessero in alcun modo o sotto alcun aspetto o interesse da quello che era divenuto l'indirizzo generale e il tema obbligato di tutta la stampa italiana onde può ritenersi con logica fondatezza che i detti articoli dovettero, seppure letti, lasciare sempre il tempo che trovavano, e annegare nella ben meritata indifferenza" (così la Corte di Assise).

re una qualunque apprezzabile ripercussione sulla efficienza del regime al potere e in generale sulla situazione politica del paese”.

In sostanza, non si trattava, per la Corte, che di “apologetica fascista, comunque camuffata e conservante identiche caratteristiche qualunque fosse il motivo personale o l'occasione che lo dettava”.

È interessante, sul punto, sfogliare la memoria difensiva preparata per il giudizio, che riporta annotazioni dello stesso Zangara. Vi si obietta, in particolare, che *Il Partito e lo Stato* costituisce in buona parte “un esame preciso, obiettivo, di quello che è l'ordinamento costituzionale negli altri Paesi d'Europa e nel mondo. Lo stesso titolo *Il Partito e lo Stato* non vuole che indicare quello che è il concetto di ‘partito’ in genere (e non già del solo stato fascista), e rappresenta una guida per farsi un'opinione su questi problemi di diritto costituzionale. La bibliografia molto ampia, spregiudicata nella scelta, attribuisce al volume [...] il carattere di un'opera di cultura, e non già di un *pamphlet*. È vero che nella seconda parte dell'opera si tratta dell'ordinamento dello stato fascista in rapporto allo statuto del partito fascista; ma occorre forse dire che non si poteva parlare dell'ordinamento costituzionale dello stato italiano del 1935 senza tenere conto di quella che era la realtà obiettiva, e cioè che lo stato era di tipo ‘fascista’, con partito unico?” (70).

Ma sulle questioni della connotazione fascista e dell'influenza ideologica del suo volume Zangara reagisce in un appunto predisposto per la propria difesa, in cui contesta l'accusa rivoltagli “che la ‘dottrina’ del partito unico, espressione legittima di una classe sociale, rappresentata dal partito stesso, il mito della insostituibilità del capo e tutti gli altri presupposti del mantenimento della tirannide” abbiano trovato – nel libro *Il Partito e lo Stato* – “una trattazione dialettica e per così dire sistematica, che tende a imporsi alle menti inesperte e non sufficientemente capaci di valutazione critica”. Anzitutto – ribatte sul punto Zangara – “è da osservare che il volume *Il Partito e lo Stato* non era indirizzato ‘alle menti inesperte e non sufficientemente capaci di valutazione critica’, in quanto non era un corso di

(70) “Ma – prosegue la memoria difensiva – anche in questa parte l'ampia bibliografia, la citazione delle fonti, le più varie (ad esempio, prof. Jemolo, prof. Ferrero, prof. Liuzzi, prof. Lessona, prof. Donati, prof. De Ruggiero, prof. Balzarini, prof. Ranelletti, Prof. Levi, prof. Zanobini, prof. Vitta, prof. Ambrosini, prof. Crosa, prof. Cammeo, prof. Forti, prof. Giacchino, prof. Bortolotto, prof. Chimienti, ecc.) dà alla trattazione una intonazione scientifica piuttosto critica, e non può certamente costituire un documento di apologismo”.

lezioni universitarie, né faceva parte dell'insegnamento pratico. Esso era invece indirizzato alle menti di S.E. il Prof. Chimienti, del Prof. Donato Donati, professore di diritto costituzionale nella R. Università di Padova, del Prof. Emilio Crosa, professore nella R. Università di Torino; del Prof. Gaspare Ambrosini, professore di diritto costituzionale nella R. Università di Palermo e del Prof. Sergio Panunzio professore di dottrina generale dello Stato nella R. Università di Roma" (71), ossia ai membri della "sua" commissione di concorso a Camerino (72).

Della sua opera Zangara rivendica inoltre la rispondenza alla metodologia propriamente giuridica: nel libro "si descrivono situazioni costituzionali e le si trattano, dato lo scopo scientifico del lavoro, indirizzato non a menti inesperte ma a menti capaci di maestri e colleghi, sistematicamente, vale a dire con metodo: si trattano così le questioni dibattute [...] nella dottrina e dalla giurisprudenza del tempo, riguardanti la posizione del partito nei confronti dello Stato; la natura giuridica del partito, la qualità della sua persona giuridica, la natura giuridica della carta del lavoro e dello statuto del partito. Come in questo si può riconoscere potenzialità dannosa? Se mai si tratta di un elemento atto a determinare il contenuto di un procedimento di epurazione dall'amministrazione, ma non a determinare un'imputazione di 'atti rilevanti' a mantenere in vigore il regime fascista. Il volume *Il Partito e lo Stato* non fu diretto 'a mantenere in vigore il regime fascista'. Ebbe uno scopo alquanto meno pretenzioso e più modesto; fu diretto a partecipare al concorso per la cattedra di diritto costituzionale dell'Università di Camerino; raggiunto lo scopo non esercitò alcuna altra influenza" (73).

(71) Si nota che il nome di Panunzio, forse per l'ingombrante radicalità ideologica del personaggio, risulta poi omesso nel testo della memoria difensiva da presentare in giudizio.

(72) "Il volume *Il Partito e lo Stato* – prosegue Zangara – fu presentato come titolo nel concorso per la cattedra di diritto costituzionale. Di esso furono stampate – da una modestissima casa editrice di Catania – poche copie e non costituì testo universitario né per lo studio né per gli esami degli studenti. Ebbe, quindi, come lettori, una ristrettissima cerchia di studiosi, che come i professori i cui nomi sono stati sopra citati non avevano menti inesperte ma erano in condizioni intellettuali da valersi di adeguati poteri di critica e di formarsi proprie convinzioni".

(73) Tali argomentazioni sono riversate nella memoria difensiva, che all'interpretazione fatta dall'accusa del "libro incriminato" contrappone il taglio storico-comparatistico dell'opera: "[...] lo Zangara tratta effettivamente anche dei regimi costituzionali di partito unico; e come avrebbe potuto non trattarne, se tale regime era prevalso in Italia, in Cina, in Germania, in Russia? Ma trattando del partito unico

La difesa di Zangara insiste quindi sulla natura giuridica dell'opera e sulla qualità di giurista accademico del suo autore, rilevando che "che nessun professore di università è stato sottoposto a procedimento penale; nemmeno quei professori che per essere insegnanti di materia fascista, come i titolari di cattedre di 'Dottrina fascista' dovevano trattare *ex professo* argomenti politici e che si riferivano alla politica fascista. Alcuni di essi furono sottoposti a procedimento di epurazione, ma non tutti furono neppure epurati. Si aggiunga a ciò che, invece, lo Zangara, nell'esplicazione del suo insegnamento, si attenne alla trattazione della sua materia con un metodo strettamente ed esclusivamente giuridico, evitando ogni accenno di carattere politico" (74). A tale proposito, la difesa produce una lettera di Luigi Rossi elogiativa di Zangara, ricordando come tale Maestro figurasse tra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti di Croce; e allega altresì le dispense del corso tenuto a Roma nell'anno accademico 1937-1938 rac-

come espressione legittima della dittatura di una classe rappresentata dal partito stesso (ripetiamo le parole dell'Alto commissariato) egli certamente non poteva riferirsi al sistema fascista, che tendeva appunto a negare teoricamente la dittatura di una classe sociale, e propugnava la collaborazione delle classi; ma bensì si riferiva solo ed esclusivamente al sistema sociale-politico prevalso in Russia con la rivoluzione sovietica e alla teoria della dittatura del proletariato [...]; teoria questa contrastata, si badi, non solo dalla cosiddetta dottrina fascista, ma dalla concezione democratica e liberale. Ed è notevole che nel libro dello Zangara non si critichi il sistema sovietico, così come non si criticano i sistemi liberali o il sistema del Kuomintang. L'autore invece espone quelli che sono gli ordinamenti costituzionali. E non si accenna [...] al concetto della insostituibilità del Capo, come dice l'Alto commissario, ma si illustrano le disposizioni che al Capo conferivano poteri eccezionali; e certo lo Zangara non poteva negare la realtà della legislazione allora vigente. Ma certo è che se lo Zangara, come mal intende l'Alto commissario, avesse esaltato la dottrina del partito unico, come espressione della dittatura di una classe sociale, egli avrebbe scritto non già un'opera fascista, e l'Alto commissariato, certamente, non criticherebbe ora lo Zangara perché in epoca fascista aveva esaltato un sistema nettamente antitetico a quello fascista... Noi confidiamo che i Componenti della Sezione istruttoria vorranno leggere attentamente il lavoro dello Zangara, e vorranno riconoscere, che non è confondendo concetti e attribuendo pensieri, che si può nientemeno ascrivere allo Zangara un'attività rilevante per avere scritto qualche volume di coltura giuridica, certo da pochi letti, e, noi crediamo, da tutti dimenticati".

(74) Nelle memorie difensive contenute nel fascicolo si fa riferimento anche alla bibliografia delle opere del fascismo curata nel 1934 dalla Biblioteca della Camera dei deputati (si tratta di *Opere sul fascismo possedute dalla Biblioteca della Camera dei deputati al 28 ottobre 1934 anno XII*, Roma, Camera dei deputati, 1935), che censiva a quella data più di seimila pubblicazioni; e si considera che "le pubblicazioni sul fascismo si possono valutare in circa diecimila e nessuno dei loro autori è stato rinviato a giudizio per atti rilevanti".

colte da uno studente ⁽⁷⁵⁾, in cui per la preparazione finale degli esami si suggerivano gli *Elementi di diritto costituzionale* di Donato Donati, “sui cui sentimenti non fascisti non crediamo che possano essere sollevati dei dubbi” ⁽⁷⁶⁾.

7. La cattedra romana e il “luogo” del diritto (costituzionale) comparato

La vicenda del proprio trasferimento da Catania a Roma, e poi da Roma a Modena, vede nel dopoguerra Zangara impegnato a districarsi nelle polemiche e nei ricorsi insorti sulla legittimità dei relativi provvedimenti, nonché circa la perfetta congruenza tra gli insegnamenti da lui impartiti nelle diverse sedi. I fascicoli delle sue carte contengono un cospicuo numero di documenti riferiti a quel che potremmo definire la “questione romana” nell’ambito della sua carriera accademica.

Al riguardo egli ottiene, nel novembre 1950, un articolato parere di Ranelletti, da lui interpellato per riceverne l’opinione sui complessi profili di legittimità insorti in relazione al suo trasferimento a Roma da Catania, deciso da Bottai in virtù della legge che al tempo abilitava il Ministro, qualora lo avesse ritenuto necessario nell’interesse dell’educazione nazionale e degli studi, a disporre il trasferimento di professori universitari con il loro consenso ma senza la necessità del voto della facoltà universitaria di destinazione ⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷⁵⁾ Si tratta di V. Zangara, *Diritto pubblico comparato. Appunti a cura di Rosolino Basso*, Anno accademico 1937-38-XVI, Roma, per i tipi del PNF, Servizi editoriali del GUF dell’Urbe, Città Universitaria, 1938.

⁽⁷⁶⁾ Può notarsi che nel verbale della deposizione resa dinanzi al giudice istruttore Curcio il 18 novembre 1943, Zangara affermava: “Ma il fatto che più mi disgusta fu la persecuzione contro gli ebrei fra i quali contavo carissimi amici, quindi il Prof. Del Vecchio, il Prof. Donati, Olivetti ed altri. Così incominciò a vacillare la mia fede di fascista, che prima era stata sempre altissima perché ritenevo il fascismo dovesse essere un regime di ordine morale e politico”. E, nella medesima deposizione: “Ho vinto la cattedra di diritto costituzionale dell’Università di Camerino e in seguito a regolare concorso con una commissione non già formata dal Ministero dell’Educazione Nazionale, ma costituita in base al vecchio ordinamento universitario, cioè mediante elezione da parte di tutti i professori delle facoltà giuridiche del Regno. La Commissione era composta da S.E. il defunto senatore Chimienti, presidente, e membri il prof. Donati, *ebreo*, il Prof. Crosa, il Prof. Ambrosini” (corsivo nostro).

⁽⁷⁷⁾ R. d.l. 20 giugno 1935, n. 1071 (art. 6, c. 3). Con l’entrata in vigore di succes-

Alla prima questione, che verteva anche sui termini di applicazione della cosiddetta "legge Arangio Ruiz" in materia di riammissione all'insegnamento dei professori universitari di ruolo, prosciolti nel giudizio di epurazione⁽⁷⁸⁾, si collegava una seconda (l'una e l'altra amplificate nelle aule parlamentari a seguito di alcune interrogazioni presentate al Senato⁽⁷⁹⁾). Il punto era se fosse da ritenersi legittima l'attribuzione, a chi era stato prima docente di diritto costituzionale, di una cattedra che comportava l'insegnamento del diritto pubblico interno e comparato, e se potesse esservi identità tra le due materie. Una questione che, sottratta al contesto polemico in cui sorse e alle circostanze specifiche, avrebbe potuto finanche avere rilievo scientifico e metodologico, vertendosi sul tema del "luogo" e degli scopi della comparazione giuridica; ma che, nelle carte di Zangara, inevitabilmente si trova svolta nei suoi termini solo amministrativi, in relazione ai pareri resi sull'oggetto dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e interpersonali.

Il reintegro nell'insegnamento giunse solo nel 1955, dopo un doppio pronunciamento del Consiglio di Stato (prima in sede consultiva nel 1951, poi in sede giurisdizionale nel 1955), e con l'annullamento del trasferimento all'Università di Modena⁽⁸⁰⁾, la revoca

sive disposizioni (d. lgs. lgt. 5 aprile 1945, n. 238, art. 7, c. 2), a partire dall'anno accademico 1945-46, tali trasferimenti, tuttavia, avrebbero dovuto essere revocati dal Ministro, con restituzione dei professori trasferiti agli atenei di origine.

⁽⁷⁸⁾ L. 22 novembre 1954, n. 1121, sulla "sistemazione dei professori universitari prosciolti nel giudizio di epurazione", il cui art. 4 disponeva che: "nei caso previsti dalla presente legge e dall'art. 17 del D.L.L. e aprile 1945, n. 238, la riammissione all'insegnamento dei professori universitari di ruolo, prosciolti nel giudizio di epurazione, avviene in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà interessate e sempre entro il limite fissato dall'art. 2". Al riguardo è interessante il dibattito svoltosi il 14 luglio 1954 al Senato, in 6a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti), sul disegno di legge, relatore il Sen. Caristia.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. Atti Parlamentari Senato, 18 novembre 1950, int. Sen. Ciasca con risposta del Sottosegretario Vischia e replica dell'interrogante; 29 gennaio 1952, int. Sen. Ciasca; 13 marzo 1951, int. Sen. Caristia con risposta del Sottosegretario Vischia e replica dell'interrogante. Cfr. anche le interrogazioni concernenti i casi di Giacomo Acerbo e di Carlo Antonio Avenati, Atti Parlamentari Senato, 13 maggio 1952, int. Sen. Ciasca con risposta del Ministro Segni.

⁽⁸⁰⁾ All'Università Modena, peraltro, è promosso il procedimento di epurazione che vede coinvolti otto docenti, compreso Zangara, la cui posizione viene esaminata dal ministro della Pubblica Istruzione; e si apprende dalle carte d'archivio che presso la medesima Università, una volta definitosi favorevolmente il procedimento di epurazione e nelle more delle conseguenti decisioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Zangara avrebbe dovuto ancora assumere, in base ad "altro provvedimento [ministeriale] in corso, l'incarico di compiere particolari studi sulle costituzioni europee del secolo XIX per il periodo dal 1° luglio al 31 di-

di quello, precedente, all'ateneo romano ⁽⁸¹⁾ ed infine il trasferimento all'Università di Catania ⁽⁸²⁾. Com'è noto, Zangara sarebbe tornato alla Sapienza nel 1971, chiamato a ricoprire la cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato della Facoltà di Scienze politiche.

Nel periodo repubblicano – in cui egli è politicamente vicino alle posizioni del movimento monarchico ⁽⁸³⁾ – Zangara si dedica ai temi classici del costituzionalismo ora riferiti al nuovo quadro costituzionale ⁽⁸⁴⁾, con incursioni nel campo dei diritti fondamentali relativamente alla libertà della scuola e dell'insegnamento, decli-

cembre 1949 con esonero dall'obbligo d'insegnamento" (lettera del Rettore dell'Università di Modena del 10 agosto 1949). In relazione all'esperienza modenese di Zangara è utile la consultazione di V. Galimi, *La "politica della razza" all'Università di Modena*, in V. Galimi e G. Procacci (a cura di), *"Per la difesa della razza". L'applicazione delle leggi antiebraiche nelle università italiane*, Milano, Unicopli, 2009, p. 29 ss; E. Tavilla, *Facoltà modenese di Giurisprudenza: dalle leggi razziali all'ordinamento repubblicano*, in M. Cavina (a cura di), *op. cit.*, pp. 153 ss;

⁽⁸¹⁾ ... secondo il parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del 2 aprile 1951, "per insufficienza dei requisiti di legge per detto trasferimento", in quanto il relativo provvedimento era fondato su un presupposto che si riteneva non sussistente: "avendo il Prof. Zangara impartito per incarico l'insegnamento del Diritto pubblico comparato".

⁽⁸²⁾ All'Università catanese Zangara avrebbe trovato Vincenzo Gueli, con la conseguenza che per la prima volta vi fu uno "sdoppiamento di una cattedra giuridica": A. Barbera, *op. cit.*, p. 2082; Id., *Vincenzo Zangara e Vincenzo Gueli*, Relazione al Convegno "La Sapienza del giovane Leopoldo Elia: 1948-1962", Roma, 27 marzo 2014, in *Nomos – Le attualità del diritto*, 2014, n. 2.

La questione è affrontata da Gueli in una lettera a Zangara del 21 marzo 1956: "[...] In una recente discussione relativa al tuo ritorno in questa Facoltà, secondo analogo provvedimento del Ministro per l'Istruzione, ho avuto modo di manifestare apertamente il mio punto di vista, nel senso che da parte mia, per la mia qualità di titolare del Diritto costituzionale e cioè della stessa disciplina da te professata, non vi è alcuna difficoltà al tuo rientro in Facoltà, se ciò dovesse implicare duplicazione dell'insegnamento della stessa disciplina, se e in quanto ciò sia necessario per dare attuazione al predetto provvedimento inteso a normalizzare la tua posizione accademica".

⁽⁸³⁾ Nei *Quaderni* della Consulta dei Senatori del Regno, di cui è membro (e presidente della sua commissione per gli affari costituzionali), Zangara pubblica le *Considerazioni sulla democrazia in Italia*, Roma, 1974.

⁽⁸⁴⁾ Si ricordano lo *Studio sulla separazione dei poteri*, Padova, Cedam, 1952; *Configurazione giuridica dell'elettorato attivo*, negli *Studi in memoria di Luigi Rossi*, Milano, Giuffrè, 1952; *Limiti della funzione legislativa nell'ordinamento italiano*, Padova, Cedam, 1955; *Le prerogative istituzionali (rilevi e prospettive)*, Padova, Cedam, 1972; *La rigidità delle costituzioni*, negli *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, Milano, Giuffrè, 1974; *Costituzione materiale e costituzione convenzionale (notazioni e spunti)*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, I, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 333 ss.; *Lo Stato di diritto in evoluzione*, in *Diritto e società*, 1983.

nata da posizioni favorevoli al finanziamento delle scuole di ispirazione religiosa ⁽⁸⁵⁾. La sua riflessione tende ora a caratterizzarsi per il recupero dell'istituzionalismo romaniano, quale emerge, in particolare, dal nuovo svolgimento del tema della rappresentanza istituzionale che lo aveva impegnato nel 1939 ⁽⁸⁶⁾. Questa è intesa dall'Autore come concetto generale ed unitario che si declina nei rapporti tra ogni istituzione e la collettività dei suoi membri, tra lo Stato e i suoi organi, tra il parlamento e il popolo, con caratteri secondari che non valgono a differenziare, nella sua essenziale natura, la rappresentanza degli organi non elettivi da quella degli organi elettivi. Argomentazioni che, nelle carte d'archivio, ricorrono in un parere formulato sulla natura giuridica della Consulta dei Senatori del Regno, di cui fu membro ⁽⁸⁷⁾: "Il carattere di istituzione che deve attribuirsi a enti che così possono configurarsi è il risultato delle loro strutture e del loro diritto interno e non dal fatto e dal modo con cui appaiono nel quadro del diritto dello stato. Ciò significa che le leggi dello stato possono non tenerne conto e che si tratta – se si vuole – di un'autosufficienza giuridica, dal punto di vista formale" ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁵⁾ V. Zangara, *I diritti di libertà della scuola*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1959; Id., *Famiglia, scuola, Costituzione*, in *Rivista giuridica della scuola*, 1962; Id., *La libertà d'insegnamento nel sistema costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1974; Id., *Libertà d'insegnamento nel sistema costituzionale*, negli *Studi in memoria di Orazio Condorelli*, III, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 1307 ss.

⁽⁸⁶⁾ V. Zangara, *La rappresentanza istituzionale*, seconda edizione interamente rifatta e ampliata, Padova, Cedam, 1952.

⁽⁸⁷⁾ L'associazione denominata Consulta dei Senatori del Regno si costituì nel 1965 riunendo la Consulta monarchica formatasi all'indomani del referendum istituzionale e il Gruppo vitalizio dei Senatori del Regno, composto dai senatori del disciolto Senato; lo statuto dell'associazione contemplava, oltre ai membri di diritto, membri ordinari individuati (sul modello dello Statuto Albertino in relazione alla composizione del Senato del Regno) sulla base dell'appartenenza a determinate categorie, tra cui i professori universitari.

⁽⁸⁸⁾ "In realtà vi è un movimento monarchico, un ordinamento monarchico", prosegue l'Autore, "Ciò non vale soltanto quando si ha lo stato monarchico, ma anche quando vi sia un ordinamento giuridico, che possa considerarsi una prosecuzione di un ordinamento giuridico precedente e possa presentarsi come tale, cioè anche come istituzione". Una copia del parere predisposto da Zangara per la Consulta dei Senatori del Regno è presente nel Fondo Alliata di Monreale acquisito dall'Archivio Storico della Camera dei deputati.

8. “Lipogrammi” archivistici e dovere di memoria

Si diceva in esordio come gli archivi possano “parlarci” attraverso i documenti ed anche perfino attraverso il loro silenzio.

A questo riguardo dobbiamo constatare – tanto più nella ricorrenza di quest’anno – l’assenza, tra le carte di Zangara, di riferimenti alle persecuzioni razziali nel momento in cui egli fu testimone immediato della fase, se non preparatoria, applicativa delle prime misure legislative che le ponevano in essere.

Consultandone l’archivio, la serie delle lettere personali, degli scambi accademici, degli impegni cerimoniali e, poi, delle memorie difensive del dopoguerra mai s’imbatte in riferimenti all’articolata e micidiale macchina giuridica apprestata per la “difesa della razza”, sebbene, come abbiamo ricordato, Zangara si fosse trovato in certa misura coinvolto nell’attività della commissione preposta alle “discriminazioni”, e non potesse comunque essere ignaro, in ragione dei ruoli ricoperti, del “processo di costruzione della *diversità* giuridica dell’ebreo” (89). Quale ne sia la ragione, è una lacuna che prende la forma di una rimozione personale; e questa, quand’anche dettata da un intimo dissenso oppure dall’intento di esonerarsi da responsabilità individuali, evoca inevitabilmente il fenomeno di generale rimozione che nei decenni successivi alla fine della guerra, nel nostro come in altri Paesi, ha riguardato – anche all’interno della dottrina giuridica (90) – la “pagina nera” delle persecuzioni antiebraiche.

Nel 1969 apparve in Francia un libro bizzarro, uscito dalla penna di un autore altrettanto originale, Georges Perec, partecipe della cerchia culturale animata da Raymond Queneau e frequentata anche da Italo Calvino. Il libro s’intitola “*La disparition*” (91) e ha la

(89) S. Falconieri, *Consensi e rimozioni: la dottrina giuridica italiana e la legislazione razziale fascista*, in D. Menozzi e A. Mariuzzo (a cura di), *A settant’anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell’antisemitismo*, Roma, Carocci, 2010, p. 185.

(90) Possono al riguardo utilmente consultarsi S. Falconieri, *op. cit.*, pp. 183 ss.; Id., *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, Il Mulino, 2011; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, Milano, Giuffrè, 2014; O. De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Firenze, le Monnier, 2009. Per una disamina più generale v. V. Di Porto, *Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e Germania*, Firenze, le Monnier, 2000; E. De Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, Giappichelli, 2008.

(91) G. Perec, *La disparition*, Paris, Gallimard, 1969.

particolarità di essere stato scritto senza mai utilizzare, in modo sistematico, una lettera dell'alfabeto, nella specie la vocale "e" (la più frequente nella lingua francese). Si tratta cioè di un lipogramma, vale a dire un testo redatto attenendosi alla regola inderogabile di non utilizzarvi mai un elemento alfabetico predeterminato.

Gli archivi personali, talvolta, si apparentano ai lipogrammi quando siano caratterizzati dall'assenza costante di documenti su un dato aspetto, od almeno dalla loro reticenza su di esso. Se è lecito il paragone, potremmo dire che mentre nel libro di Perec la "scomparsa" di cui al titolo è proprio quella di una lettera dell'alfabeto, nelle carte di Zangara quel che è assente è – per mutuare il titolo di un altro libro – la "parola ebreo" ⁽⁹²⁾.

Per meglio dire, questa parola vi ricorre espressamente in due soli casi.

Essa figura nelle deposizioni e nelle memorie processuali in cui Zangara rivendica a proprio legittimo merito di essersi sempre astenuto da atteggiamenti persecutori verso gli ebrei. Essa inoltre aleggia, senza mai essere nominata, nelle lettere inviate a Zangara da Donato Donati, tra il dicembre del 1938 e l'aprile del 1939, per sollecitarne l'interessamento circa l'esito della procedura di riconoscimento delle "benemerienze" che avrebbero potuto consentire la sua discriminazione, e sottrarlo alle più inique tra le misure previste dalle leggi appena approvate ⁽⁹³⁾.

⁽⁹²⁾ R. Loy, *La parola ebreo*, Torino, Einaudi, 1997.

⁽⁹³⁾ Donati scrive a Zangara il 12 dicembre 1938: "Mi permetto di rivolgermi a Voi per un'attestazione ambita e preziosa. Ho presentato domande per ottenere il riconoscimento delle benemerienze eccezionali ai sensi dell'art. 14 lett. h) n. 6 del R.D.L. 17 novembre – XVII, n. 1728, per la difesa della razza. Qualora non siate Voi stesso il Vice-segretario del Partito designato a far parte della Commissione incaricata di valutare le benemerienze, vorrei pregarvi di attestare a mio riguardo presso il collega Vice-Segretario membro della Commissione stessa. Voi conoscete il contributo fondamentale dato alla costruzione giuridica della dottrina del Fascismo, la mia opera di Preside della Facoltà di Scienze politiche da me fondata, la mia attività di Direttore dell'Istituto di Diritto Pubblico di Padova pure da me fondata, e tutte le altre iniziative da me promosse nel campo scientifico e accademico per l'interesse nazionale e con alto sentimento di italiano e di fascista. Voi potete quindi parlare per diretta scienza e con la particolare autorità che deriva dalla Vostra eminente posizione politica. [...]". Zangara gli risponde il 15 dicembre 1938: "Ho ricevuto la Vostra lettera. Ancora non mi consta che la mia commissione sia formata. Vi assicuro che a suo tempo mi interesserò di quanto avete scritto".

Donati scrive a Zangara in altre occasioni, anche al fine di incontrarlo a Roma e discutere del proprio caso. Il 20 marzo 1939 scrive Donati: "Caro Professore, sen-

Sotto quest'ultimo profilo l'archivio Zangara, per quanto frammentario e lacunoso, custodisce una traccia preziosa, di evidente valore; specie se si considera che, presso l'Archivio Centrale dello Stato, l'inventario dei fascicoli personali passati al vaglio della commissione addetta alla "discriminazione" include quello di Donati – il quale ottenne infine questo "beneficio" ⁽⁹⁴⁾ –, registrato

to che la Commissione speciale incaricata della valutazione delle benemerienze eccezionali agli effetti della discriminazione ha iniziato i suoi lavori e mi permetto di ricordarVi la preghiera rivolta colla mia lettera del dicembre scorso [...]". Il segretario particolare di Zangara, Giusti, il 22 marzo: "Con riferimento alla Vostra del 20 marzo u.s. il prof. Zangara vi attende nel pomeriggio di uno dei giorni della prossima settimana nel suo ufficio a Palazzo Littorio [...]".

Il 27 marzo 1939; Donati comunica: "[...] In riferimento alla Vostra del 22 marzo u.s. mi prego informarVi che arriverò a Roma nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo p.v., prendendo alloggio all'Albergo Milano, in Piazza Montecitorio". Ma l'incontro programmato non può tenersi poiché, il 29 marzo 1939, Donati scrive: "Caro Professore, un'improvvisa indisposizione mi costringe a letto, impedendomi di trovarmi al Vostro gentile appuntamento. Approfitto della venuta a Roma di un mio filiale nipote, l'Avv. Felice Schiller, per informarvene a suo mezzo [...]".

Il 2 aprile 1939, Donati riprende i contatti con Zangara: "Come vi scrissi nella mia lettera del 29 marzo u.s., una improvvisa indisposizione mi impedì di mettermi quel giorno in viaggio. Sono tuttora in letto e così impossibilitato di venire nel momento a Roma. Affido perciò alla presente quanto avrei potuto dirvi di persona. Ho presentato domanda di discriminazione per benemerienze eccezionali. Vorrei rinnovarVi la preghiera, che Vi espressi in una mia lettera del dicembre scorso, di attestare a mio riguardo presso il Vice-Segretario del Partito designato a far parte della Commissione incaricata di valutare le benemerienze, qualora non siate Voi stesso il membro designato. Secondo rilevavo in quella mia lettera del dicembre, voi conoscete il contributo fondamentale da me dato alla costruzione della dottrina giuridica del Fascismo, la mia opera di Preside della Facoltà di Scienze Politiche di Padova da me fondata, la mia attività di Direttore dell'Istituto di Diritto Pubblico di Padova pure da me fondato, e tutte le altre iniziative da me promosse nel campo scientifico e accademico per l'interesse nazionale e con alto sentimento di italiano e di fascista. Voi potete quindi parlare per diretta scienza e con la particolare autorità che deriva dalla Vostra eminente posizione politica [...]".

L'11 aprile 1939, Donati comunica al segretario particolare di Zangara, Giusti: "Egregio Dottore, sono arrivato a Roma questa sera, martedì 11 aprile, e sono alloggiato all'Albergo Milano. Vi prego di esprimere al Prof. Zangara la mia viva preghiera di fissarmi appuntamento possibilmente per domani stesso, mercoledì 12 [...]".

⁽⁹⁴⁾ ACS, Min. Interno, Direzione generale Demografia e Razza, Divisione Razza, Affari generali, b.5. Un primo elenco di provvedimenti ministeriali di discriminazione per benemerienze fasciste, "in partenza il 12 maggio 1939", non contiene il nome di Donati (vi compaiono i Senatori del Regno Salvatore Barzilai, Enrico Cattellani, Adriano Diena, Isaia Levi, Achille Loria, Teodoro Mayer, Elio Morpurgo, Salvatore Segrè, Vito Volterra, e tra i giuristi, Cesare Vivante). Esso compare in una lista successiva, su cui è annotato a margine che "S.E. Buffarini Guidi ha disposto – quali ordini dal Duce – di dar corso e far le comunicazioni relative per tutti i 38 dell'elenco": si tratta dell'elenco dattiloscritto rubricato "Discriminazioni

con il numero progressivo assegnatogli nello schedario del Ministero: ma il fascicolo non c'è ⁽⁹⁵⁾.



Mino Maccari, *Ritratto di Vincenzo Zangara* (1928, collezione privata).

per benemerienze eccezionali concesse ma non ancora comunicate agli interessati – dato corso oggi 3 agosto 1939”, che comprende, al n. 9, “Donati Donato fu Felice, benemerito dell’insegnamento universitario. Gli fu conferita la tessera del PNF ad honorem nel 1924”. Accanto ai nomi delle persone destinatarie del provvedimento di discriminazione è annotato a matita il nome di un componente della commissione (più volte quello di Buffarini Guidi) od altri nomi non facilmente leggibili; accanto al nome di Donati sembra potersi leggere l’annotazione “S.E. Zangara”. D’altra parte, la stessa “arbitrarietà con cui la commissione operava è [...] simbolicamente rappresentata dai caratteri estrinseci dei documenti da essa prodotti: verbali delle sedute non firmati e semmai sottoscritti a matita, spesso senza data e quasi sempre senza la motivazione esplicita della decisione adottata”: v. L. Garofalo, *La Demorazza: storia di un archivio*, in *Italia contemporanea*, 2013, n. 272, pp. 374 ss.

⁽⁹⁵⁾ Sulle vicende dell’archivio della Demorazza (principale fonte documentaria a livello nazionale sulla persecuzione degli ebrei in Italia durante il fascismo), che prima del suo versamento all’Archivio centrale dello Stato “fu trasportato nel territorio della Repubblica sociale italiana, conteso, smembrato, trafugato, occultato, dimenticato o ‘rimosso’, riapparso e recuperato nel 1949 e una parte addirittura negli anni Novanta”, v. l’accurata ricostruzione di L. Garofalo, *op. cit.*